ATHENAEUM

Studi di Letteratura e Storia dell'Antichità

pubblicati sotto gli auspici dell'Università di Pavia

-<D-----

VOLUME CENTOCINQUESIMO

II 2017

Estratto

MARCO FRESSURA - DARIO MANTOVANI
P.Berol. inv. 14081.
Frammento di una nuova copia del Digesto di età giustinianea



AMMINISTRAZIONE DI ATHENÆUM UNIVERSITÀ - PAVIA

ATHENAEUM

Studi Periodici di Letteratura e Storia dell'Antichità

DIRETTORI DARIO MANTOVANI

GIANCARLO MAZZOLI (responsabile)

SEGRETARI DI REDAZIONE FABIO GASTI - DONATELLA ZORODDU

Periodicità semestrale

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Michael von Albrecht (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg); Mireille Armisen-Marchetti (Université de Toulouse II - Le Mirail); Francisco Beltrán Lloris (Universidad de Zaragoza); Francis Cairns (Florida State University); Carmen Codofier Merino (Universidad de Salamanca); Michael H. Crawford (University College London); Jean-Michel David (Université Paris I Panthéon-Sorbonne); Werner Eck (Universität Köln); Michael Erler (Julius-Maximilians-Universität Würzburg); Jean-Louis Ferrary (Ecole Pratique des Hautes Etudes - Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris); Alessandro Garcea (Université Paris IV Sorbonne); Pierre Gros (Université de Provence Aix-Marseille 1 - Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris); Jeffrey Henderson (Boston University); Michel Humbert (Université Paris II Panthéon-Assas); Wolfgang Kaiser (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg); Eckard Lefevre (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg); Matthew Leigh (St Anne's College, Oxford); Carlos Lévy (Université Paris IV Sorbonne); Jan Opsomer (Katholieke Universiteit Leuven); Ignacio Rodríguez Alfageme (Universidad Complutense de Madrid); Alan H. Sommerstein (University of Nottingham); Pascal Thiercy (Université Bretagne Occidentale, Brest); Theo van den Hout (University of Chicago); Juan Pablo Vita (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid); Gregor Vogt-Spira (Philipps-Universität Marburg); Paul Zanker (Ludwig-Maximilians-Universität München - SNS Pisa); Bernhard Zimmermann (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Peer-review. Articoli e note inviati per la pubblicazione alla rivista sono sottoposti – nella forma del doppio anonimato – a peer-review di due esperti, di cui uno almeno esterno al Comitato Scientifico o alla Direzione. Nel secondo fascicolo delle annate pari è pubblicato l'elenco dei revisori.

Norme per i collaboratori

Tutti i contributi, redatti in forma definitiva, debbono essere inviati su file allegando PDF a:

Redazione di Athenaeum, Università, 27100 Pavia - E-mail: athen@unipv.it I contributi non accettati per la pubblicazione non si restituiscono.

La Rivista dà ai collaboratori gli estratti in formato PDF dei loro contributi.

Per tutte le **norme redazionali** vd. pagina web della Rivista: http://athenaeum.unipv.it Nella pagina web della Rivista sono consultabili gli **indici generali** e gli **indici dei collaboratori** dal 1958 al 2017.

INDICE DEL VOLUME

mti aal	

M. BOREA, Les armes de la langue et du mètre. Le discours iambique des Syracusaines de Théocrite [Language and Meter's Strength. The Iambic Speech of Theocritus Idyll 15]	» 421
I.M. KONSTANTAKOS, <i>The Wisdom of the Hidden Old Man. An Ancient Folktale of the East in the</i> Alexander Romance	» 444
J. MONTENEGRO - A. DEL CASTILLO, Some Reflections on Hamiltar Barca and the Foundation of Acra Leuce	» 482
M. BALBO, Alcune osservazioni sul trionfo e sulla censura di Appio Claudio Pulcro (cos. 143 a.C.) [Notes on Appius Claudius Pulcher's Triumph and Censorship]	» 499
C. Bur, Le spectacle du cens. Relecture du déroulement de la professio sous la République romaine [The Census Show. Re-examination of the Proceedings of the professio under the Roman Republic]	» 520
S. CORREA, Consolatio, memoria e identidad en las cartas de Cicerón a exiliados pompeyanos del año 46 a.C. (Cic. fam. 4 y 6) [Consolatio, Memory and Identity in Cicero's Letters to Pompeyans in Exile of the Year 46 B.C. (Cic. fam. 4 and 6)]	» 551
P. MARTÍNEZ ASTORINO, Dos modos del artificio. La construcción poética de la historia en el pasaje de Rómulo de las Metamorfosis a la luz de los Fastos [A Twofold Device. The Poetic Construction of History in Metamorphoses' Romulus Episode in the Light of Fasti]	» 569
G. PIPITONE, Il teorema della relazione fortuna/potere nell'Agamemnon di Seneca [The Theorem of the Relationship between Fortune and Power in Seneca's Agamemnon]	» 584
L. NICCOLAI, «Avrei potuto punirti, ma ho preferito scriverti». Regole della politica e regole della satira tra Contro Nilo e Misopogon [«It Was in My Power to Punish You, but Writing Seemed to Me Better». Rules of Politics and Rules of Satire between Against Nilus and Misopogon]	» 605
M.L. LA FICO GUZZO, La encarnación del Hijo de Dios en el Cento Probae. Dos rasgos del modus operandi intertextual [The Incarnation of the Son of God in the Cento Probae. Two Features of the Intertextual modus operandi]	» 625
E. SPANGENBERG YANES, Le citazioni di autori greci nell'Ars di Prisciano [Quotations from Greek Authors in Priscian's Ars]	» 642
M. Fressura - D. Mantovani, P.Berol. inv. 14081. Frammento di una nuova copia del Digesto di età giustinianea [P.Berol. inv. 14081. A New Digest Fragment from the Justinianic Age]	» 689
Note e discussioni	
P. NÝVLT, Two Misunderstood Statements in [Arist.] Ath. 32.3 and Their Bearing on the History of the Four Hundred	» 717
W.V. HARRIS, Literacy Muddles	» 724
C.M. CALCANTE, Il sublime tra letteratura e metaletteratura in una recente interpretazione [The Sublime between Literature and Metaliterature in a Recent Interpretation]	» 729
S. Ammirati, Frammenti inediti di giurisprudenza latina da un palinsesto copto. Per un'edizione delle scripturae inferiores del ms. London, British Library, Oriental 4717 (5) [Fragments of Unknown Latin Legal Texts in a Coptic Palimpsest. Towards an Edition of the Primary Scripts of London, British Library, Oriental 4717 (5)]	» 736
L. D'ALFONSO - M.E. GORRINI - A. MEADOWS, Archaeological Excavations at Kınık Höyük, Niğde (Campaign 2016). The 5 th -1 st Century BCE Levels, and the End of the Occupation of the Citadel	» 742
Recensioni	
C. Ampolo (a c. di), Agora greca e agorai di Sicilia (M.V. García Quintela)	» 753
G. BENEDETTO - R. GREGGI - A. NUTI (a c. di), Lirici greci e lirici nuovi. Lettere e documenti di Manara Valgimigli, Luciano Anceschi e Salvatore Quasimodo (M. Aschei)	» 756

F. BESSONE, La Tebaide di Stazio. Epica e potere (G. Aricò)
E. Caliri, Aspettando i barbari. La Sicilia nel V secolo tra Genserico e Odoacre (F.M. Petrini) .
M. CHIABÀ, Roma e le priscae Latinae coloniae. Ricerche sulla colonizzazione del Lazio dalla co- stituzione della repubblica alla guerra latina (J. Pelgrom)
U. FANTASIA, La guerra del Peloponneso (A. Zambrini)
M. FARAGUNA (ed.), Legal Documents in Ancient Societies, IV. Archives and Archival Documents in Ancient Societies (Å. Magnetto)
JL. FERRARY, Les mémoriaux de délégations du sanctuaire oraculaire de Claros, d'après la docu- mentation conservée dans le Fonds Jeanne et Louis Robert (D. Campanile)
L. FEZZI, Il corrotto. Un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone (Ch. d'Aloja)
C. FORMICOLA (ed.): Tacito, Il libro quarto degli Annales (F. Feraco)
E. FOSTER - D. LATEINER (eds.), Thucydides and Herodotus (A. Beltrametti)
L. FULKERSON, No Regrets. Remorse in Classical Antiquity (E. Sanders)
F. GHERCHANOC, L'oikos en fête. Célébrations familiales et sociabilité en Grèce ancienne (S. Ferrucci)
F. GIORDANO, Lo studio dell'antichità. Giorgio Pasquali e i filologi classici (L. Polverini)
V. GRIEB - C. KOEHN (Hrsg.), Polybios und seine Historien (C. Bearzot)
J. HERNÁNDEZ LOBATO, Vel Apolline muto. Estética y poética de la Antigüedad tardía –, El Humanismo que no fue. Sidonio Apolinar en el Renacimiento – (ed.): Sidonio Apolinar, Poemas (F.E. Consolino)
A. KALDELLIS, Ethnography After Antiquity: Foreign Lands and Peoples in Byzantine Literature (D. Dzino)
M. LANGELLOTTI, L'allevamento di pecore e capre nell'Egitto romano: aspetti economici e sociali (J. Rowlandson)
L. MAURIZI, Il cursus honorum senatorio da Augusto a Traiano. Sviluppi formali e stilistici nel- l'epigrafia latina e greca (C. Campedelli)
L. MECELLA (a c. di): Dexippo di Atene, Testimonianze e frammenti (S. Rendina)
F. MONTANARI - A. RENGAKOS - CH. TSAGALIS (eds.), Homeric Contexts. Neoanalysis and the Interpretation of Oral Poetry (F. Bertolini)
H. OBSIEGER (Hrsg.): Plutarch, De E apud Delphos - Über das Epsilon am Apolltempel in Delpho (F. Ferrari)
M. QUIJADA SAGREDO - M.C. ENCINAS REGUERO (eds.), Retórica y discurso en el teatro griego (M. Di Stefano)
R. RAFFAELLI - A. TONTINI (a c. di), L'Atellana Preletteraria (Ch. Renda)
C. SALEMME, Saffo e la bellezza agonale (L. Belloni)
C. VACANTI, Guerra per la Sicilia e guerra della Sicilia. Il ruolo delle città siciliane nel primo conflitto romano-punico (J.R.W. Prag)
F. ZUOLO (ed.): Senofonte, Ierone o della tirannide (M. Lanzillo)
Notizie di Pubblicazioni
M.S. BASSIGNANO (a c. di), Supplementa Italica n.s. 28. Regio X. Venetia et Histria: Patavium (R. Scuderi)
J. CHRISTIEN - B. LEGRAS (Hrsg.), Sparte hellénistique. IV ^e -III ^e siècles avant notre ère (L. Thommen)
P. FAURE, L'aigle et le cep. Les centurions légionnaires dans l'Empire des Sévères (L. de Blois)
W. FELS (Hrsg.): Prudentius, Das Gesamtwerk (G. Galeani)
W. FITZGERALD, How to Read a Latin Poem. If You Can't Read Latin Yet (P.F. Sacchi)
G. LAMBIN, Le chanteur Hésiode (F. Bertolini)
A. LINTOTT (ed.): Plutarch, Demosthenes and Cicero (R. Scuderi)
F. MALHOMME - L. MILETTI - G.M. RISPOLI - M-A. ZAGDOUN (sous la dir. de), Renaissances de la tragédie. La Poètique d'Aristote et le genre tragique, de l'Antiquité à l'époque contemporaine (F. Cannas)

420 Indice del volume

F.G. MASI - S. MASO (eds.), Fate, Change, and Fortune in Ancient Thought (F. Ferrari)	>>	872
Y. MODÉRAN, Les Vandales et l'Empire romain (A. Marcone)	»	873
M. Osmers, «Wir aber sind damals und jetzt immer die gleichen». Vergangenheitsbezüge in der polisübergreifenden Kommunikation der klassischen Zeit (A. Donati)	»	874
M.F. PETRACCIA, <i>Indices e delatores nell'antica Roma</i> . Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias (R. Scuderi)	»	875
R. RAFFAELLI (a c. di), TuttoPlauto. Un profilo dell'autore e delle commedie (F. Cannas)	»	878
R. FAFFAELLI - A. TONTINI (a c. di), Lecturae Plautinae Sarsinates, XVII. Rudens (F. Cannas)	»	878
Pubblicazioni ricevute	»	881
Elenco dei collaboratori dell'annata 2017	»	883
Indice generale	»	886
Elenco delle pubblicazioni periodiche ricevute in cambio di «Athenaeum» e distribuite fra le bi- blioteche del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Pavia	»	891

P.BEROL. INV. 14081. FRAMMENTO DI UNA NUOVA COPIA DEL *DIGESTO* DI ETÀ GIUSTINIANEA*

ABSTRACT. This is the *editio princeps* of a newly discovered fragment of Justinian's *Digest*. The fragment comes from a sixth-century papyrus codex that in all likelihood was part of an edition of the *Digest* in multiple tomes. In addition to providing palaeographical and codicological information, this new finding supports the idea that the *Digest* had considerable circulation and was used in legal education and legal practice.

1. Premessa

Nel quadro del progetto Redhis, che studia la circolazione delle opere di giuristi romani classici fra III e VI sec., è in corso un'ampia esplorazione di pergamene e papiri latini e greci conservati nelle collezioni europee ed extra-europee. L'intento è di accertare, censendo le testimonianze materiali, se e in che misura il diritto romano classico ha rappresentato un elemento costitutivo del diritto tardo-antico. Quest'esplorazione ha portato alla luce un numero cospicuo di testimoni inediti di opere di giuristi classici e di commenti ad esse, oltre a consentire una serie di letture migliorative di testi già editi. Esauritasi nel corso del III sec. la produzione di nuove opere, la letteratura giurisprudenziale (specialmente quella compresa fra l'età degli Antonini e l'età dei Severi) ha continuato ad essere copiata e utilizzata – come mostrano glosse e commenti anch'essi ben rappresentati nel campione dei testi reperiti – costituendo una sorta di 'struttura nascosta' del diritto romano anche nella Tarda Antichità e preparando le condizioni culturali per la compilazione giustinianea.

Nel corso della ricognizione delle collezioni papirologiche sono stati rinvenuti

The research leading to these results has received funding from the European Research Council under the European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) / ERC grant agreement nr. 341102 «Redhis. Rediscovering the hidden structure. A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity», Università degli Studi di Pavia (Dipartimento di Giurisprudenza), P.I. Dario Mantovani, Senior Staff Luigi Pellecchi (http://redhis.unipv.it).

^{*} Sigle: CLA = E.A. Lowe, Codices Latini antiquiores. A Palaeographical Guide to Latin Manuscripts Prior to the Ninth Century, Oxford 1934-1971 (voll. I-XI + Supplement); CLA Add. I = B. Bischoff - V. Brown, Addenda to Codices Latini Antiquiores, «MS» 47 (1985), pp. 317-366; CPL = R. Cavenaile, Corpus papyrorum Latinarum, Wiesbaden 1958. – Si devono a Dario Mantovani i §§ 1, 4-6, a Marco Fressura i §§ 2-3. Gli autori esprimono la loro viva gratitudine all'Ägyptisches Museum di Berlino e in modo particolare a Marius Gerhardt, che ha consentito la pubblicazione del papiro in questa sede, in via anticipata rispetto all'edizione prevista in uno dei prossimi volumi della serie «Berliner Klassikertexte» (BKT). Per le loro utili indicazioni si ringraziano inoltre Maria Antonietta Casagrande Mazzoli e i revisori anonimi della Rivista. La validità dei riferimenti a risorse in rete è stata verificata nel marzo 2017.

anche altri frammenti di contenuto giuridico, cioè diversi dalle opere dei giuristi classici (o da commenti alle opere stesse). In ragione del loro contenuto, essi non sono perciò destinati ad essere inclusi nella raccolta delle pergamene e papiri giurisprudenziali pre-giustinianei cui è rivolto in modo specifico il progetto Redhis. In alcuni casi si tratta di frammenti di notevole interesse, che costituiscono risultati in sé della ricerca, di cui pare opportuno perciò dare immediata notizia, come nel caso dell'inedito P.Berol. inv. 14081, in cui M. Fressura ha identificato un nuovo testimone del *Digesto* di Giustiniano, risalente all'età giustinianea 1. Il frammento di questa nuova copia, oltre a consentire osservazioni e confronti di carattere grafico e codicologico, porta argomenti a favore dell'effettiva circolazione e uso del *Digesto* nella scuola e nella prassi.

2. Descrizione paleografica e codicologica

Il frammento di codice papiraceo P.Berol. inv. 14081 fu acquisito sul mercato antiquario egiziano da Carl Reinhardt, dragomanno presso il consolato generale tedesco del Cairo (1893-1896), ed entrò a far parte della Papyrussammlung dell'Ägyptisches Museum di Berlino probabilmente nel 1896, insieme agli altri cimeli della Sammlung Reinhardt².

Il papiro, che misura mm 110 (altezza) \times 140 (larghezza), costituisce porzione dell'angolo superiore esterno del foglio. Su entrambi i lati, la maggior parte della superficie è occupata dai margini superiore (mm 67) ed esterno (mm 85), che sembrano conservarsi nelle dimensioni originarie e non recano tracce di scrittura. Lo spazio scrittorio rimanente, su ciascuna pagina, copre ca. mm 40 (altezza) \times 55 (lar-

¹ Rendeva nota l'esistenza del frammento, senza ancora un'identificazione, S. Ammirati, *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma 2015, pp. 98-99; l'ipotesi, formulata *loc. cit.*, che gli ulteriori inediti P.Berol. inv. 14066 e P.Berol. inv. 14077 siano pertinenti al medesimo codice, non risulta confermata a seguito di una verifica sugli originali, compiuta dalla stessa Serena Ammirati e Marco Fressura nel quadro delle attività di Redhis (maggio 2015; febbraio 2016). Dei due papiri, in corso di pubblicazione nell'ambito del progetto, P.Berol. inv. 14066, sebbene in scrittura latina, è stato ritenuto incompatibile con P.Berol. inv. 14081 per ragioni di ordine materiale, mentre P.Berol. inv. 14077 si è rivelato parte di un testo giuridico redatto in lingua e scrittura greca con inserti in lingua latina, effettivamente in scrittura onciale, verosimilmente nella tipizzazione *BR* (vd. *infra*, nt. 7).

² Gli inventari dell'Ägyptisches Museum di Berlino non riportano informazioni circa la data di acquisizione di P.Berol. inv. 14081, ma, là dove sia stato registrato, l'a. 1896 ricorre per tutti gli altri frammenti provenienti dalla Sammlung Reinhardt. Documenti riguardanti l'incorporazione di quest'ultima nella Papyrussammlung non si ritrovano presso il Museo, presumibilmente esistiti ma perduti nel corso della Seconda Guerra Mondiale (così riferisce Marius Gerhardt, ÄMP, per litteras, 3 settembre 2015). Un dettagliato profilo di Carl Reinhardt (1856-1903) è tracciato da P. Nagel, Codex apocryphus gnosticus Novi Testamenti, I. Evangelien und Apostelgeschichten aus den Schriften von Nag Hammadi und verwandten Kodizes, Tübingen 2014, p. 1.

ghezza) e mostra le prime cinque righe di testo, mutile al principio (lato \rightarrow) e alla fine (lato \downarrow). Recto (\rightarrow) e verso (\downarrow) del foglio si determinano grazie all'identificazione del contenuto rispettivamente con D. 6.1.73-74 (Ulp. 17 ad~ed.; Paul. 21 ad~ed.) e 6.1.77 (Ulp. 17 ad~ed.) ³. In base al testo è possibile ricostruire uno spazio scrittorio sviluppato sulla piena pagina, largo ca. mm 150 e articolato su 30 righe (di $23\sim31$ lettere nella sezione superstite ⁴), per un'altezza complessiva di ca. mm 267, dati modulo della scrittura di mm 5 e un'interlinea di mm 4 ⁵. Considerati i margini superiore ed esterno ancora conservati, se si ipotizzano un margine inferiore almeno equivalente al superiore, e un margine interno ampio ca. la metà di quello esterno (mm 45), ci si approssima a un formato originario di dimensioni non inferiori a mm 280 (larghezza) \times 401 (altezza) ⁶.

È probabile che il codice sia stato allestito in tempi non lontani dal *terminus post quem* implicato dall'identificazione del contenuto (a. 533), come suggerisce la scrittura testuale, un'onciale nella tipizzazione *BR*, attestata da manoscritti di mano orientale e argomento prevalentemente giuridico riferiti di norma al V-VI sec. ⁷. Se

³ La combinazione e l'ordine dei testi conservati porta a escludere che il manoscritto sia testimone della tradizione diretta delle opere giurisprudenziali identificate.

⁴ Non significativa per il computo r. 2 *recto*, che conclude *D*. 6.1.73 e occupa solo una parte dello spazio orizzontale disponibile fino al margine destro dello specchio scrittorio.

⁵ mm 261 (29 righe più interlinea) + 6 (prima o ultima riga priva di interlinea inferiore o superiore).

⁶ mm 280 = 45 (150) 85 × 401 = 67 (267) 67, collocabile nel Group 1 («The Largest Sizes: Very Broad») di E.G. Turner, The Typology of the Early Codex, Philadelphia 1977, p. 14. Trattandosi di un frammento del settore esterno del foglio, il breve intervallo testuale fra recto e verso non induce di per sé a escludere che il manoscritto presentasse in origine due colonne per pagina; nel caso particolare, tuttavia, l'eventualità si può ritenere improbabile non solo considerato quanto si ricostruisce per altri frammenti papiracei del Digesto già noti (vd. più avanti), ma visto anche che, in quel modo, la larghezza del formato di P.Berol. inv. 14081 supererebbe l'altezza (ipoteticamente, in aggiunta a quanto ricostruito, mm 150 più un intercolumnio di ampiezza simile al margine interno), con un rapporto l/h > 1. Stando a Turner, The Typology cit., pp. 14-22, 26-30, e G. Menci, L'impaginazione nel rotolo e nel codice, in B. Kramer - W. Luppe - H. Maehler - G. Poethke (eds.), Akten des 21. internationalen Papyrologenkongresses. Berlin, 13.-19. 8. 1995 II, Stuttgart-Leipzig 1997, pp. 682-690, spec. 685-686, tale caratteristica risulta estremamente rara nell'ambito dei codici papiracei e pergamenacei. Fra i testimoni papiracei greci, essa è stata attribuita almeno a P.Oxy. XX.2258 (VI sec.; Call.; LDAB 523; TM 59424; MP³ 0186), ma la questione si presenta dubbia: Turner, *The Typology* cit., pp. 14, 84, 103 nr. 28, ricostruisce le dimensioni in mm 370 × 280, ma H. Maehler, L'évolution matérielle de l'hypomnèma jusqu'à la basse époque. Le cas du POxy. 856 (Aristophane) e PWürzburg 1 (Euripide), in M.-O. Goulet-Cazé (ed.), Le commentaire entre tradition et innovation. Actes du colloque international de l'Institut des traditions textuelles (Paris et Villejuif, 22-25 septembre 1999), Paris 2000, pp. 29-36, spec. 34, e J. Irigoin, Il libro greco dalle origini al Rinascimento, trad. a c. di A. Magnani, Firenze 2009, p. 74, fatto salvo il valore della larghezza, stimano l'altezza originaria del codice rispettivamente in mm 450 e 400; A. Porro, P.Oxy. XX 2258 riconsiderato, «Eikasmos» 22 (2011), pp. 311-332, spec. 314-315, invece, riabbassa il valore dell'altezza a mm 310, senza escluderne uno maggiore, ma non superiore al valore della larghezza (sempre mm 370), per un formato complessivo «quasi quadrato».

⁷ In sintesi, P. Cherubini - A. Pratesi, Paleografia latina. L'avventura grafica del mondo occidentale, Città del Vaticano 2010, pp. 98-100; ulteriori contributi in S. Ammirati, Per una storia del libro latino antico.

si eccettua un intervento di correzione a r. 2 recto, effettuato da seconda mano, quanto resta appare vergato da un unico scriba professionale. Tra le particolarità della scrittura sono da notare: il rispetto dell'uso latino nell'applicazione di un chiaroscuro obliquo alle lettere tondeggianti (c, e, o) e nel tracciato di n (tratti verticali sottili; tratto obliquo mediano spesso) 8; il tracciato di t, con tratto orizzontale di sporgenza breve a sinistra, brevissima a destra. N in principio di r. 6 verso, di dimensioni doppie rispetto alla scrittura testuale, è ingrandita in quanto prima lettera della pagina e, come certifica la ricostruzione del testo, non segnala una partizione testuale (in tal caso si sarebbe verosimilmente presentata in *ekthesis*); il fenomeno è ben testimoniato nei più antichi codici latini 10 e si riscontra per es., sebbene con discontinuità, nel caso della prima lettera di ciascuna delle due colonne per pagina nel 'Codex Florentinus' del Digesto (F) 11, dove si concretizza in un'alternanza di forme onciali e capitali. Nel caso di P.Berol. inv. 14081, il tracciato ancipite di n iniziale di pagina impedisce una rigorosa classificazione della scrittura distintiva adoperata, che nel manoscritto integro – per la realizzazione di altre lettere ingrandite e degli apparati paratestuali – poteva presentarsi in forme onciali coerenti con la scrittura testuale o, con altrettanta probabilità, sotto la specie di una capitale libraria più o meno ibridata con l'onciale stessa, similmente a quanto avviene, ancora, in \mathbf{F}^{12} .

Osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità, «JJP» 40 (2010), pp. 55-110, spec. 84-88, 90-97; G. Cavallo - P. Fioretti, *Chiaroscuro. Oltre l'angolo di scrittura (secoli I a.C.-VI d.C.)*, «Scripta» 7 (2014), pp. 29-64, spec. 54-56 (§ 7 a c. di G. Cavallo), e ancora Ammirati, *Sul libro latino antico* cit., pp. 94-99.

⁸ E.A. Lowe, Greek Symptoms in a Sixth-Century Manuscript of St. Augustine and in a Group of Latin Legal Manuscripts, in Id., Palaeographical Papers II, a c. di L. Bieler, Oxford 1972, pp. 466-474, spec. 469.

⁹ Ovvero colonna di scrittura, in questo caso singola.

¹⁰ E.A. Lowe, Some Facts about Our Oldest Latin Manuscripts, in Id., Palaeographical Papers cit. I, pp. 187-202, spec. 197.

¹¹ Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, s.n. (paulo post 16 dicembre 533; cod. perg.; LDAB 7619; TM 66369; CLA III.295), che costituisce il solo esemplare integro dell'opera datato al VI sec. Vd. almeno D. Baldi, Il Codex Florentinus del Digesto e il 'Fondo Pandette' della Biblioteca Laurenziana (con un'appendice di documenti inediti), «S&T» 8 (2010), pp. 99-186 + tavv. 1-10, e Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 96 (anche per ulteriore bibliografia); riproduzione integrale in Justiniani Augusti digestorum seu pandectarum codex Florentinus olim Pisanus phototypice expressus, a c. della Commissione ministeriale per la riproduzione delle Pandette, Roma 1902-1910, e A. Corbino - B. Santalucia, Justiniani Augusti pandectarum codex Florentinus, Firenze 1988. Per le modalità di applicazione dell'ingrandimento della lettera iniziale di colonna in F, vd. W. Kaiser, Schreiber und Korrektoren des Codex Florentinus, «ZRG» 118 (2001), pp. 133-219, spec. 140-141.

¹² Per l'esame sistematico di questo genere di dettagli, F resta l'esemplare integro di riferimento. Sulla scrittura cui si fa cenno, vd. G. Cavallo, Iniziali, scritture distintive, fregi. Morfologie e funzioni, in C. Scalon (a c. di), Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città. Atti del Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti. Cividale, 5-7 ottobre 1994, Udine 1996, pp. 15-33, spec. 26; sugli apparati paratestuali nei manoscritti di contenuto giuridico, vd. D. Mantovani, Tituli e capita nelle Institutiones di Gaio e nell'Epitome Gai. Contributo allo studio del paratesto negli scritti dei giuristi romani, «SCDR» 28 (2015), pp. 587-622.

Come risulta dalla ricostruzione complessiva del formato e dell'assetto testuale, la pagina *recto* di P.Berol. inv. 14081 allo stato pristino era ca. 3,6 volte meno capiente della corrispondente pagina in **F** (I f. 117^r). Ammesso che tale proporzione si mantenesse costante o non variasse significativamente, il testo del *Digesto* precedente il frammento – compresi i materiali accessori anteposti al libro primo – doveva essere contenuto in ca. 420 fogli, per un'edizione complessiva che, se effettivamente portata a termine, raggiungeva i 3200 fogli di consistenza ¹³. Una tale edizione doveva essere certamente realizzata impegnando l'opera di più scribi ¹⁴ e, soprattutto, doveva essere articolata in un certo numero di tomi. Supponendo questo, è verosimile ritenere che il papiro non provenga dal primo della serie, ma almeno dal secondo ¹⁵.

Per dimensioni originarie e caratteristiche editoriali, P.Berol. inv. 14081 trova confronto puntuale in altri tre frammenti di codici papiracei testimoni di porzioni del *Digesto*, tutti allestiti in onciale *BR* (modulo delle scritture: mm 4~5) e riferibili al VI sec. Due di essi provengono dall'Egitto: P.Heid. inv. L 4 (D. 5.2.17-19, con *marginalia* greci) ¹⁶ e P.Ryl. III.479 (D. 30.11-

¹³ Il foglio *recto* di P.Berol. inv. 14081, al suo stato integro, conteneva testo per 789-792 lettere complessive, fatti salvi eventuali errori dello scriba e varianti testuali che, ragionevolmente, non potevano incidere in modo significativo sul computo attuale, basato su *Digesta Iustiniani Augusti*, recognouit, adsumpto in operis societatem P. Kruegero, Th. Mommsen, I, Berolini 1870; la pagina corrispondente in **F** (I f. 117r) contiene 2828 lettere, con una proporzione di 3,57. Per il calcolo approssimativo della consistenza dell'edizione integrale secondo il formato testimoniato dal papiro, si moltiplica tale valore per il numero complessivo di 901 fogli scritti pertinenti al *Digesto* in **F** (I 438,5 + II 462,5).

¹⁴ Dalle tredici alle quindici mani diverse hanno operato in F; vd. Baldi, Il Codex Florentinus cit., pp. 113-114.

¹⁵ Ammesso che esista e sia dimostrabile un qualche legame tra le *partes* tematiche del *Digesto*, comprendenti gruppi di libri, e l'allestimento materiale dei testimoni manoscritti, P.Berol. inv. 14081, in quanto attesta il libro 6 e si inquadra nella *pars secunda de iudiciis* (libri 5-11), potrebbe collocarsi intorno a f. 73 di un eventuale secondo tomo che contenesse almeno i libri 5-6. Sul piano codicologico – in rapporto con un eventuale primo tomo di ca. 340 fogli – l'ipotesi non appare implausibile, sebbene Turner, *The Typology* cit., pp. 82-83, riporti un valore massimo attestato di ca. 300 fogli per la consistenza del codice papiraceo. Sulla questione delle *partes* in relazione con l'assetto di F, vd. B.H. Stolte, *The partes of the Digest in the* Codex Florentinus, «SGron» 1 (1984), pp. 69-91, e Kaiser, *Schreiber* cit., pp. 162-168.

¹⁶ LDAB 2557; TM 61413; MP³ 2966; CLA VIII.1221; CPL 87. Il papiro, già noto come P.Heid. inv. 1272, consiste di due frammenti contigui di un foglio di codice. Edizione in G.A. Gerhard, Zum Heidelberger Digestenpapyrus, «Philologus» 66 (1907), pp. 477-480; per il testo dei marginalia, vd. O. Gradenwitz, Glossirte Paulusreste im Zuge der Digesten, «ZRG» 23 (1902), pp. 458-459, e G.A. Gerhard - O. Gradenwitz, Glossierte Paulusreste im Zuge der Digesten. Ein Heidelberger Papyruscodex, «Philologus» 62 (1903), pp. 95-124, quindi K. McNamee, Annotations in Greek and Latin Texts from Egypt, [New Haven] 2007, pp. 497-499. L'attribuzione del papiro al Digesto è stata messa in dubbio da A.J. Boyé, Essai critique sur une crux iuris. La loi Mater (Dig. V, 2, 19) et le Papyrus de Heidelberg 1272, «TRG» 5 (1926), pp. 464-488, spec. 481-488, che vi vedrebbe piuttosto un esemplare della tradizione diretta di Paul. 2 quaest. (cf. P. Collinet, Études historiques sur le droit de Justinien, II. Histoire de l'école de droit de Beyrouth, Paris 1925, p. 283), ma a ciò si oppone l'evidenza di un fatto, che lo stesso Boyé (p. 486) prendeva in considerazione, ritenendolo a torto non risolutivo (cf. L. Wenger, Aus fünfzig Jahren juristischer Papyrusforschung, in S. Morenz [ed.], Aus Antike und

13,19,22-26) ¹⁷; il terzo, P.Pommersf. L 1-6 (D. 45.1.35-36,38,41-46,48-49,72-73) ¹⁸, risulta dallo smantellamento di un'antica legatura libraria realizzata in cartone ¹⁹, quest'ultimo fabbricato con materiali papiracei di scarto provenienti da una località dell'Italia romana, probabilmente Ravenna ²⁰. Le caratteristiche dei papiri si possono così riassumere:

Orient. Festschrift Wilhelm Schubart zum 75. Geburtstag, Leipzig 1950, pp. 133-145, spec. 137-143, Id., Die Quellen des Römischen Rechts, Wien 1953, pp. 592-593 nt. 143): quanto resta delle ultime quattro righe al recto è compatibile con il testo di Paul. l. s. de inoff. testam. D. 5.2.18 e in più, all'estremità dell'ultima riga, si scorge anche il segno di punteggiatura (:), che chiude il caput coerentemente con quanto tràdito, per il Digesto, da F (I f. 102°, con simile segno di punteggiatura di funzione analoga). Per una descrizione dei frammenti, vd. anche R. Seider, Paläographie der lateinischen Papyri, II. Literarische Papyri, 2. Juristische und christliche texte, Stuttgart 1981, pp. 110-112 nr. 40, e Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 97.

17 LDAB 2554; TM 61410; MP³ 2967; CLA Suppl. 1723; CPL 89. Il papiro consiste di cinque frammenti (a-e) riconducibili ad almeno due fogli di codice. Edizione in P.Ryl. III = C.H. Roberts, Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, Manchester, III. Theological and Literary Texts (Nos. 457-551), Manchester 1938, pp. 85-90, con attribuzione solo per i frr. a (D. 30.11-13) e b (D. 30.22-26); a rettifica di F. Schulz, Fragmente des liber singularis de legatis?, «TRG» 17 (1941), pp. 19-27, terza edizione, non ancora soddisfacente, in R. Düll - E. Seidl, Ein Digestenfragment aus Ägypten, aber kein 'predigesto de legatis', «ZRG» 61 (1941), pp. 406-410, con attribuzione dei frr. c, d (D. 30.19,24), e (D. 30.8,10) – mi riservo però di verificare la correttezza di quest'ultima. Vd. anche Seider, Paläographie cit. II/2, pp. 105-107 nr. 37, e Ammirati, Sul libro latino antico cit., pp. 95-96. Riproduzione in Rylands Papyri Collection, http://luna.manchester.ac.uk/luna/servlet/ManchesterDev-93-35.

18 LDAB 2556; TM 61412; CLA IX.1351. Il papiro consiste di sette fogli frammentari di codice (f. VII è diviso in tre frammenti distaccati; f. VI è perduto). 'Apografo' e annotazioni in Mommsen, Digesta cit. I, pp. XXXX-XXXXI, LXXXXIII, 11*-16*, compreso f. VI già allora irreperibile, per il testo del quale fa fede [K.] E. Zachariä [von Ligenthal], Papyrusfragmente, «Zeitschrift für die geschichtliche Rechtswissenschaft» 11 (1842), pp. 239-286, spec. 263-265. Vd. anche J. Herrmann, Die Papyrussammlung in Pommersfelden, in Atti dell'XI Congresso Internazionale di Papirologia. Milano 2-8 settembre 1965, Milano 1966, pp. 188-194, spec. 190, 192 (rist. in Id., Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte, ed. G. Schliemann, München 1990, pp. 138-151, spec. 141-143); Seider, Paläographie cit. II/2, pp. 102-105 nr. 36; A.J.B. Sirks - P.J. Sijpsteijn - K.A. Worp, Ein frühbyzantinisches Szenario für die Amtswechslung in der Sitonie. Die griechischen Papyri aus Pommersfelden (PPG) mit einem Anhang über: die Pommersfeldener Digestenfragmente und die Überlieferungsgeschichte der Digesten, München 1996, pp. 137-142, quest'ultimo con la rec. di B.H. Stolte, «TRG» 67 (1999), pp. 141-143, nonché Id., Some Thoughts on the Early History of the Digest, «SGron» 6 (1999), pp. 103-119, spec. 115-119; infine, Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 95.

¹⁹ Sirks-Sijpsteijn-Worp, Ein frühbyzantinisches Szenario cit., pp. 5-8, 18-23. Per una descrizione generale del fenomeno vd., fra gli altri, H.Y. Gamble, Books and Readers in the Early Church. A History of Early Christian Texts, New Haven - London 1995, p. 69, e M.L. Agati, Il libro manoscritto da Oriente a Occidente. Per una codicologia comparata, Roma 2009, p. 350, entrambi con bibliografia.

20 J.-O. Tjäder, Ein Verhandlungsprotokoll aus dem J. 433 n. Chr. (Pommersfelden, Papyrus lat. 14 r.), «Scriptorium» 12 (1958), pp. 3-43, spec. 37-41; cf. Herrmann, Die Papyrussammlung cit., p. 189 (p. 140); Sirks-Sijpsteijn-Worp, Ein frühbyzantinisches Szenario cit., pp. 17-18, 23-31, e Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 95, mentre G. Cavallo, La circolazione libraria nell'età di Giustiniano, in G.G. Archi, L'Imperatore Giustiniano. Storia e mito. Giornate di studio a Ravenna, 14-16 ottobre 1976, Milano 1978, pp. 201-236, spec.

	FORMATO (mm)	SPAZIO SCRITTORIO (mm)	RIGHE PER PAGINA
P.Berol. inv. 14081	280×401	150×267	30
P.Heid. inv. L 4 ²¹	301×361	170×221	28
P.Ryl. III.479 ²²	335×416	200×276	35
P.Pommersf. L 1-6 ²³	282×363	160×237	30

Nonostante la condivisa provenienza geografica, le significative ancorché lievi differenze fra i connotati codicologici ricostruiti per le tre testimonianze egiziane ²⁴

^{234,} colloca a Ravenna la produzione stessa del manoscritto. La presenza (o confezione) dei materiali in quella o altra località d'Italia si riferisce al periodo della riconquista giustinanea, forse anche a qualche anno prima della pragmatica sanctio del 554 (del resto, le operazioni militari si protrassero fino al 562: per es., A. Cameron - B. Ward-Perkins - M. Withby [ed.], The Cambridge Ancient History, XIV. Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425-600, Cambridge 2000, pp. 82, 534); vd. infra, 6.

²¹ Plausibile la ricostruzione di 28 righe per pagina in Gerhard, *Zum Heidelberger Digestenpapyrus* cit., in base alle quali, data una riga più interlinea di mm 8, si ottiene l'altezza dello spazio scrittorio, mentre la larghezza si stima approssimativamente sulla quantità di lettere contenute nelle righe ricostruite. Considerata la misura di mm 86 del margine esterno, pressoché identica a quella di P.Berol. inv. 14081, in base ai mm 67 del margine superiore di quest'ultimo si assegna il valore approssimato di mm 70 ai margini superiore e inferiore di P.Heid. inv. L 4. Un margine interno di mm 45 si ricava per approssimazione dai mm 42 di P.Pommersf. L 1-6.

²² 32 righe per pagina secondo Roberts, *P.Ryl.* III, p. 86, ma 34 righe secondo Düll-Seidl, *Ein Digestenfragment* cit., e 36 righe secondo W. Kaiser, *Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt am Main 2004, p. 404, stime più vicine al valore di 35 righe che a me pare preferibile. Plausibile il valore di mm 200 calcolato da Roberts, *P.Ryl.* III, p. 86, per la larghezza dello spazio scrittorio, mentre il valore dell'altezza ipotizzato ivi, mm 220, dev'essere corretto al rialzo, tenendo conto delle 3 righe aggiunte alla ricostruzione (riga più interlinea ca. mm 8). Nessun margine si conserva intero; si assegnano perciò i valori ipotetici di: mm 70 ai margini superiore e inferiore, per approssimazione ai mm 67 del margine superiore di P.Berol. inv. 14081 e ai mm 62 del margine inferiore di P.Pommersf. L 1-6; mm 45 al margine interno, per approssimazione ai mm 42 di P.Pommersf. L 1-6; mm 90 per il margine esterno, per approssimazione ai mm 86 di P.Heid. inv. L 4. Il risultato complessivo si allontana dai mm 260 × 320 calcolati da Roberts, *P.Ryl.* III, p. 86, per le dimensioni originarie del foglio.

²³ Mommsen, *Digesta* cit. I, p. 11*: «folium nullum hodie integrum est: at cum in foliis primo secundo septimo adsit margo inferior, computando effectum est singulas paginas habuisse uersus ad tricenos, singulos uersus elementa ad uicena octona». Confermato tale risultato (30 righe) e considerati i mm 8 di riga più interlinea si ottiene l'altezza dello spazio scrittorio, mentre la larghezza si stima approssimativamente in base alla quantità di lettere contenute nelle righe ricostruite (mm 170 × 245 in *CLA* IX.1351). Conservati il margine interno (mm 42) e inferiore (mm 63); si ipotizzano un margine superiore ampio almeno quanto l'inferiore e un margine esterno ampio ca. due volte l'interno (mm 80).

²⁴ Il frammento di codice papiraceo P.Sorb. inv. 2173 (VI sec.; LDAB 2555; TM 61411; MP³ 2966.1; CLA Add. I.1858; CPL 100) non è stato considerato nella presente analisi poiché: la sua attribuzione al Digesto (almeno 19.2.54) presenta margini di dubbio (una verifica sarà tentata nell'ambito del progetto Redhis); la sua scrittura (minuscola ogivale inclinata) non è, in ogni caso, congruente con quella degli altri esemplari papiracei noti. Edizioni di P.Sorb. inv. 2173, complete dei marginalia greci, sono in S. de Ricci, Deux nouveaux papyrus juridiques, in Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard I, Paris 1912, pp. 273-282; H.J. Scheltema, Über die Werke des Stephanus, in Id., Opera minora ad iuris historiam pertinentia, ed. N. van der Wal - J.H.A. Lokin - B.H. Stolte - R. Meijering, Groningue 2004, pp. 331-337 (già in «TRG» 26 [1958], pp. 5-14); Id., L'enseignement du droit des antécesseurs, in op. cit., pp. 105-107 (già Leiden 1970), e

non inducono a riferire i diversi frammenti a un'impresa editoriale unitaria ²⁵; P.Berol. inv. 14081 si inserisce così coerentemente nel quadro di una diffusione del *Digesto*, probabilmente precoce ed ecumenica ²⁶, in edizioni composte di più tomi papiracei ²⁷ di grande formato ²⁸, che potevano arrivare a includere tutti i 50 libri

McNamee, Annotations cit., pp. 499-500; un severo commento è stato riservato al contributo di J.C. Naber, Scholia ad Pandectas Graeca in integrum restituta tria, in P. Ciapessoni (a c. di), Studi in memoria di Aldo Albertoni, I. Diritto romano e bizantino, Padova 1935, pp. 21-23, da parte di N. van der Wal, Encore une fois le P. Reinach inv. 2173, «TRG» 47 (1979), pp. 275-276. Per una descrizione del papiro, vd. anche Seider, Paläographie cit. II/2, pp. 68-69, nr. 18, e Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 99. Riproduzione parziale in Institut de Papyrologie de la Sorbonne. Le Collections de Papyrus. Papyrus Latins, http://www.papyrologie.parissorbonne.fr/menu1/collections/platin.htm (vi si trovano erroneamente invertite le voci relative a P.Sorb. inv. 2173 e P.Sorb. inv. 2219, frammento papiraceo della prima edizione del Codex, anch'esso in minuscola ogivale inclinata, ma di diversa mano; per questo vd., più avanti, § 6).

²⁵ Per un ragionamento in tal senso, invece, le pur evidenti differenze di mano risultano irrilevanti, poiché – come già osservato a testo – si presuppone che la realizzazione di un'edizione integrale del *Digesto* richiedesse comunque una divisione del lavoro di copia fra più scribi.

²⁶ Delle tre testimonianze egiziane, solo P.Ryl. III.479 è forse riconducibile all'area più circoscritta della Tebaide – se può far fede l'acquisto effettuato a Luxor (1917), del quale riferisce Roberts, P.Ryl. cit. III, p. 64 – ma questa informazione, anche se messa in rapporto con le caratteristiche materiali del papiro, non basta per affermare, con G. Lanata, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, Napoli 1984, p. 23, che l'originaria edizione «avrebbe potuto essere la copia ufficiale inviata al governatore», ipotesi che inoltre non individua chiaramente a quale specie dovrebbe appartenere il 'governatore' destinatario (diverse condizioni si presenterebbero presupponendo un invio precedente o seguente la riforma amministrativa dell'area egiziana del 539); vd. A.M. Demicheli, L'editto XIII di Giustiniano in tema di amministrazione e fiscalità dell'Egitto bizantino, Torino 2000, e B. Palme, The Imperial Presence: Government and Army, in R.S. Bagnall (ed.), Egypt in the Byzantine World, 300-700, Cambridge 2007, pp. 244-270. A una provenienza italiana, forse ravennate, di P.Pommersf. L 1-6 si è già fatto cenno. In nessun caso, però, si può individuare il luogo di allestimento dei manoscritti, dato che essi rappresentano realizzazioni singolari tutte ugualmente fedeli a un modello editoriale consolidato (vd. anche più avanti, a testo), probabilmente concepito in ambito orientale ma che proprio le condizioni di esistenza di P.Pommersf. L 1-6 impediscono di considerare con certezza peculiare del solo Egitto; questo d'altra parte non significa che l'Egitto stesso non possa essere il luogo della più remota origine di P.Pommersf. L 1-6, data la possibilità che, fatta salva la provenienza italiana, anche questo manoscritto sia dovuto a manodopera di educazione orientale e abbia circolato in ambiente ellenofono (vd. Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 95).

²⁷ Non è pensabile che P.Pommersf. L 1-6 provenga da un'edizione articolata in due tomi analogamente a **F**, come pure ipotizzano Sirks-Sijpsteijn-Worp, Ein frühbyzantinisches Szenario cit., p. 17: in primo luogo, non diversamente da quanto stimato qui per P.Berol. inv. 14081, già Mommsen, Digesta cit. I, p. 11*, aveva ricostruito, in base ai frammenti di Pommersfelden, un'edizione originaria estesa su più di 3000 fogli papiracei, che appare inverosimile potessero essere divisi solo in due parti di 1500 fogli ciascuna (vd. supra, nt. 15); in secondo luogo, circa la rilegatura di **F** in due tomi si dispone di documentazione certa solo a partire dal XV sec. e nulla mi risulta si conosca a proposito della più remota articolazione dell'edizione. Su quest'ultimo aspetto, vd. Stolte, *The partes* cit., pp. 71-72, 88, e soprattutto Baldi, *Il Codex Florentinus* cit., pp. 110, 132, 153.

dell'opera ²⁹. Una circolazione di altre opere del *Corpus iuris ciuilis*, con simili caratteristiche codicologiche e paleografiche (in particolare, l'uso dell'onciale *BR*), è peraltro testimoniata dai codici papiracei P.Oxy. XV.1814, recante un indice relativo alla prima edizione del *Codex* (a. 529-534) ³⁰, e PSI XIII.1347, pertinente al libro settimo del *Codex repetitae praelectionis* (*post* 534, ma sempre entro il VI sec.) ³¹. L'opzione per un formato molto grande del codice papiraceo (ca. mm 300 × 400), con la superficie complessiva delle aree marginali di ca. 1,5~2 volte più ampia dello spazio scrittorio sulla pagina, non costituisce tuttavia un'innovazione connessa con l'opera di codificazione giustinianea, ma si colloca in continuità con pratiche editoriali già sperimentate, almeno in Oriente, nei decenni a essa precedenti – risalendo verosimilmente fino al V sec. ³² – per la pubblicazione della letteratura giurisprudenziale e, più in generale, giuridica ³³. Fra i reperti latini, è peculiare P.Vindob. L 110 ³⁴, che tramanda un testo di diritto romano non ancora identificato, proba-

²⁸ Si tratta di una realizzazione peculiare del «new format» cui allude McNamee, *Annotations* cit., pp. 14, 79-80; vd. anche Ammirati, *Sul libro latino antico* cit., pp. 97-98.

²⁹ È lecito supporlo in base all'attestazione nei papiri di più libri dell'opera distanti fra loro e abbastanza ben distribuiti: 5, 6, 30, 45. Vd. anche, più avanti, § 6.

 $^{^{30}}$ LDAB 6324; TM 65083; MP 3 2969; CLA Suppl. 1713; CPL 101; M. Amelotti - L. Migliardi Zingale, Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi, Milano 1985 2 , pp. 17-23, nr. 1; vd. anche S. Corcoran, Justinian and His Two Codes: Revisiting P. Oxy. 1814, «JJP» 38 (2008), pp. 73-111, e Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 95. Il papiro consiste di più frammenti di foglio di formato complessivo non inferiore a mm 223 \times 344, con 30 (recto) \sim 28 (verso) righe per pagina e modulo della scrittura di mm 4-5. Riproduzione in POxy: Oxyrhynchus online, http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/.

³¹ LDAB 6272; TM 65031; MP³ 2970; *CLA* III.293; *CPL* 99; Amelotti - Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustinianee* cit., pp. 27-31, nr. 3; Ammirati, *Sul libro latino antico* cit., p. 95. Il papiro consiste di cinque frammenti di un foglio; significativo il numero di 30 righe per pagina, il modulo della scrittura di mm 4~5, la misura di una riga più interlinea di mm 8 e il valore del margine inferiore di almeno mm 64-66. Riproduzione in *PSIonline*, http://www.psi-online.it.

³² Manoscritti giuridici di grande formato sono attestati già per il IV sec. almeno in forma pergamenacea, come nel caso di P.Berol. inv. 6757 (LDAB 4133; TM 62941; MP³ 2985; *CLA* VIII.1033), frammento di una trattazione giurisprudenziale latina *de iudiciis* contenuta in un codice, impaginato a due colonne, che raggiungeva verosimilmente i 300 mm di larghezza; vd. Ammirati, *Sul libro latino antico* cit., p. 88. Sempre per il IV sec., è lecito menzionare la testimonianza di Libanio, che descrive studiosi di diritto romano alle prese con la gestione di ingombranti manoscritti pergamenacei (*or.* 4.18: διφθέρας... παχείας τε καὶ πλατείας τὰ γόνατα βαρυνούσας; *ep.* 1203: τὰς μεγάλας... διφθέρας); cf. R. Cribiore, *The School of Libanius in Late Antique Antioch*, Princeton-Oxford 2007, p. 188.

³³ Vd. *supra*, nt. 28. La notevole estensione della superficie marginale garantiva non solo longevità a manoscritti che, per il loro contenuto tecnico, erano probabilmente consultati di frequente (eventuali ripetuti restauri potevano comportare successive rifilature), ma forniva anche ampio spazio per l'inserimento di scrittura accessoria. L'adozione immediata di un formato con questa caratteristica per le opere del *Corpus iuris* è soprattutto significativa in rapporto con i manoscritti del *Digesto*, sui margini dei quali era eventualmente lecito apporre solo speciali tipi di annotazione, con l'esclusione di *commentarii* interpretativi del testo; su queste limitazioni, imposte dall'imperatore Giustiniano, vd. G. Falcone, *The Prohibition of Commentaries to the Digest and the Antecessorial Literature*, «SGron» 9 (2014), pp. 1-36, con bibliografia.

bilmente pregiustinianeo 35 , e costituisce frammento di un foglio di codice papiraceo vergato anch'esso in onciale BR (modulo della scrittura: mm 5), caratterizzato da spazio marginale di notevole ampiezza: mm $87\sim91$ per il margine esterno, mm 74 per il margine superiore, entrambi apparentemente conservati nella loro integrità. Sono in lingua greca, ma testimoni della scrittura maiuscola rotonda 'giuridica' fortemente ibridata che, fra gli altri, si accompagna all'onciale BR in \mathbf{F}^{36} , i frammenti di codici papiracei, sempre di contenuto giuridico, P.Ant. III.152 37 e PSI XIII.1348 38 (V-VI sec.), i più significativi esempi di un gruppo certamente più am-

³⁴ LDAB 6397; TM 65155; MP³ 2984; *CLA* X.1538; *CPL* 245. Quasi nulla resta dello spazio scrittorio, salvo le estremità di alcune righe, ma sono interamente leggibili due *marginalia* latini (uno per ciascuna pagina), per il testo dei quali vd. P.F. Girard - F. Senn, *Textes de droit romain* I, Paris 1967⁷, p. 472. Riproduzione in *Österreichische Nationalbibliothek, Katalog der Papyrussammlung*, https://www.onb.ac.at/bibliothek/sammlungen/papyri/bestaende/bestandsrecherche/>.

³⁵ La presenza di abbreviazioni rese secondo il sistema delle *notae iuris* e l'apparente estraneità delle sequenze testuali recuperabili rispetto al *Corpus iuris* fanno pensare a un'edizione precedente la codificazione giustinianea; il contenuto dei *marginalia* può suggerire l'identificazione del testo con un trattato giurisprudenziale *de officio praesidis*/proconsulis o con un *liber mandatorum* (quest'ultima ipotesi si deve a Dario Mantovani).

³⁶ Un tentativo di definizione di questa tipologia grafica si troverà in M. Fressura, *PSI XIII 1306: note* codicologiche e paleografiche, in N. Pellé (a c. di), Spazio scritto e spazio non scritto nel libro papiraceo: esperienze a confronto. Atti della II Tavola Rotonda del Centro di Studi Papirologici dell'Università del Salento (Lecce, 9/10/ 2014), Lecce (c.d.s.). In merito si tengano comunque presenti: G. Cavallo - M. Manfredi, Proposte metodologiche per una nuova raccolta di facsimili di manoscritti greci letterarî, in Proceedings of the XIV International Congress of Papyrologists. Oxford, 23-31 July 1974, London 1975, pp. 47-58; B. Breveglieri, Le Pandette fiorentine e i papiri giuridici. Nota paleografica, «RAIB» 69 (1980-1981), pp. 181-201; S. Bernardinello, I più antichi codici della legislazione di Giustiniano nell'interscambio grafico tra Bisanzio e l'Italia, in Bisanzio e l'Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi, Milano 1982, pp. 3-14; N. van der Wal, Die Schreibweise der dem lateinischen Entlehnten Fachworte in der frühbyzantinischen Juristensprache, «Scriptorium» 37 (1983), pp. 29-53; G. Cavallo - F. Magistrale, Libri e scritture del diritto nell'età di Giustiniano, in G.G. Archi (a c. di), Il mondo del diritto nell'epoca giustinianea. Caratteri e problematiche, Ravenna 1985, pp. 43-58 (anche in «Index» 15 [1987], pp. 97-110); D. Bianconi, Alle origini dei Graeca di Prisciano. Il contesto culturale e librario, in L. Martorelli (a c. di), Greco antico dell'Occidente carolingio. Frammenti di testi attici nell'Ars di Prisciano, Hildesheim - Zürich - New York 2014, pp. 319-339; L. Del Corso, Unità e particolarismo della scrittura greca su papiro: dallo spazio geografico allo spazio sociale, «S&T» 13 (2015), pp. 1-27, spec. 12.

³⁷ LDAB 6136; TM 64897; MP³ 2979.1; CLA Suppl. 1711. Dello spazio scrittorio restano solo le estremità di alcune righe, ma E. Seidl, Juristische Papyruskunde, «SDHI» 33 (1967), pp. 503-580, spec. 546-547, deducendo il tema della trattazione (le retentiones dotali) dai due marginalia presenti sul papiro (uno per pagina), ha ripubblicato il testo ricreando ex nihilo, sul recto, una parafrasi greca della costituzione giustinianea C. 5.13.1 (in particolare, § 5), dell'a. 530, suggerendo così una datazione del reperto agli anni seguenti la codificazione. Convalidano questa interpretazione Amelotti - Migliardi Zingale, Le costituzioni giustinianee cit., pp. 32-34, nr. 4, senza progredire significativamente nell'edizione del testo primario e dei due marginalia, che, in seguito, anche McNamee, Annotations cit., pp. 507-508, non è riuscita pienamente a intendere. La rilettura di tali marginalia, in particolare, effettuata nell'ambito del progetto Redhis, ha rianimato l'ipotesi che il frammento si collochi nel dominio del diritto pregiustinianeo.

³⁸ LDAB 5796; TM 64566; MP³ 2982. Vd. almeno Ammirati, *Sul libro latino antico* cit., p. 97. Riproduzione in *PSIonline*, http://www.psi-online.it.

pio ³⁹. Del primo dei due si possono ancora misurare i margini esterno e inferiore, entrambi di ca. mm 100, mentre il secondo conserva ancora buona parte della sezione interna di un bifoglio, per un formato complessivo di almeno mm 292 × 362 effettivi ⁴⁰. Se messi in rapporto con i quattro testimoni del *Digesto*, poco fa esaminati, e con i due del *Codex*, gli ulteriori frammenti giuridici P.Vindob. L 110, P.Ant. III.152 e PSI XIII.1348, provenienti dalle diverse località egiziane dell'Arsinoite, Antinoupolis e Ossirinco, non permettono di accantonare l'ipotesi che il modello librario (formato, impaginazione, veste grafica) rappresentato da tutti i reperti, ideato forse in ambiente orientale, potesse essere conosciuto e riprodotto localmente piuttosto che costituire opzione esclusiva di un solo centro di produzione, donde tutti gli esemplari corrispondenti fossero sistematicamente esportati ⁴¹.

3. Edizione

Testo di P.Berol. inv. 14081 stabilito tramite autopsia (maggio 2015).

т....

	1 rascrizione		
	recto (\rightarrow)		verso (↓)
]ublicianaob		Nonr	na[
].io		eteun	de[
]primo .[xitpos	ss[
]osolo[[]re	qu[
5]. pen[[]re 5 []ss	io[

³⁹ Si vedrà Fressura, *PSI XIII 1306* cit.

⁴⁰ Tali misure, rilevate sull'originale, sono riportate da Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 97.

⁴¹ E.A. Lowe propende per collocare a Costantinopoli l'origine di P.Heid. inv. L 4 (*CLA* VIII.1221), P.Ryl. III.479 (Suppl. 1723), P.Vindob. L 110 (X 1538) e P.Ant. III.152 (Suppl. 1711), mentre assegna genericamente all'Oriente P.Pommersf. L 1-6 (IX 1351) (vd. anche *supra*, nt. 26), ma la concezione dell'onciale *BR* – con la maiuscola rotonda 'giuridica' sua corrispondente in ambito greco – quale indizio dell'allestimento costantinopolitano di un manoscritto è stata superata a partire da Cavallo, *La circolazione* cit., p. 234. La presenza di *marginalia* greci in P.Heid. L 4 e P.Sorb. inv. 2173 (per questo vd. però quanto osservato *supra*, nt. 24) è parsa sufficiente ad A. Steinwenter, *Was beweisen die Papyri für die praktische Geltung des justinianischen Gesetzgebungswerkes*, in *Raccolta di scritti in onore di Girolamo Vitelli* II, Milano 1952 = «Aegyptus» 32 (1952), pp. 131-137, spec. 134-135, per presupporre che gli esemplari originari, donde gli attuali frammenti del *Digesto*, non si trovassero in Egitto per un uso ufficiale, ma vi fossero giunti al seguito di individui che, conclusi gli studi di diritto a Costantinopoli o Berito, sarebbero tornati in patria portando con sé i libri di testo acquistati in quelle città; analogamente, E. Seidl, *Die Jurisprudenz der ägyptischen Provinzialrichter byzantinischer Zeit*, in W. Kunkel - H.J. Wolff (eds.), *Festschrift für Ernst Rabel*, II. *Geschichte der antiken Rechte und allgemeine Rechtslehre*, Tübingen 1954, pp. 235-261, spec. 254.

5

Edizione 42

[Idem libro septimo decimo ad edictum.] [in speciali actione non cogitur pos-] [sessor dicere, pro qua parte eius sit:] [hoc enim petitoris munus est, non pos-]

Ulp. 17 ad ed. D. 6.1.73

f. recto

[sessoris: quod et in P]ubliciana ob-[seruatur. Superficiar[.].]`io', [Paulus libro uicensimo] primo a[d] [edictum. id est qui in alien]o solo [su-] [perficiem ita habeat, ut certa]m pen-

Paul. 21 ad ed. D. 6.1.74

[sionem praestet,]

[Vlpianus libro sexto decimo ad] [edictum. praetor causa cognita] [in rem actionem pollicetur.]

Ulp. 16 ad ed. D. 6.1.75

[Gaius libro septimo ad edictum pro-]

[uinciale. Quae de tota re uindican-] [da dicta sunt, eadem et de parte in-] [tellegenda sunt, officioque iudi-] [cis continetur pro modo partis ea] [quoque restitui iubere, quae simul] [cum ipsa parte restitui debent. In-] [certae partis uindicatio datur, si] [iusta causa interueniat. Iusta au-] [tem causa esse potest, si forte legi] [Falcidiae locus sit in testamento,] [propter incertam detractionem] [ex legatis, quae uix apud iudicem] [examinatur: iustam enim habet igno-] [rantiam legatarius, cui homo lega-] [tus est, quotam partem uindicare] [debeat: itaque talis dabitur actio.] [Eadem et de ceteris rebus intelle-]

Gai. 7 ad ed. prouinc. D. 6.1.76

[Vlpianus libro septimo decimo ad] [edictum Quaedam mulier fundum]

[gemus.]

Ulp. 17 ad ed. D. 6.1.77

⁴² Restituzioni testuali secondo Mommsen, Digesta cit. I.

_____ f. verso

non maṛi[to donauit per epistulam] et eunde[m fundum ab eo condu-] xit: poss[e defendi in rem ei compe-] [te]re, qu[asi per ipsam adquisierit pos-] [se]ssio[nem ueluti per colonam. pro-]

[ponebatur – – –

_ _ _

5

recto

- Stimata la capienza della riga (28 lettere) e osservata la posizione della parte terminale di questa in relazione con r. 3 recto, si può ritenere che la porzione iniziale pos di possessoris fosse collocata in fondo all'ultima riga della pagina precedente il fr., ora perduta. Il testo a partire all'incipit di D. 6.1.73 è restituito e.g., con una disposizione ipotizzata in base alla stima della larghezza originaria dello spazio scrittorio e alla capienza media delle righe.
- A fine riga, lettera verosimilmente frutto di un errore dello scriba e non più distinguibile, poiché annerita, probabilmente, dal correttore. Data l'inserzione interlineare delle due lettere *io*, operata da quest'ultimo, è possibile che anche la precedente lettera di prima mano, ora in lacuna, risultasse errata. Non si rilevano segni di punteggiatura in chiusura di riga che corrisponde a finale di *caput* (punto medio, invece, nel corrispondente luogo in **F**, I f. 117°).
- Dopo *o*, resta traccia puntiforme riconducibile all'estremità inferiore dell'occhiello di *a*; di seguito, cade interamente l'attesa *d*, oltre la quale resta supporto non scritto.
- Dato l'allineamento verticale delle *o* in desinenza di *solo* e *primo* di r. 3 *recto*, è possibile ipotizzare la presenza a fine riga della porzione iniziale *su* di *superficiem*, che per il resto doveva collocarsi a r. 5 *recto*.
- Si scorge parte dell'ansa destra di *m*. Le righe seguenti sono restituite *e.g.* come al di sopra di r. 1 *recto*. Nell'*inscriptio* di D. 6.1.75 si restituisce *e.g. sexto* secondo **F**, dove però O. Lenel, *Palingenesia iuris ciuilis* II, Lipsiae 1889, p. 515 (Ulpianus fr. 583), propone la correzione in *septimo* (vd., più avanti, § 4). Per D. 6.1.77, **F** attesta la sequenza *fundum ita non*, dove *ita* di prima mano è stato eliminato da un correttore (Korrektor 1 di Kaiser, *Schreiber* cit., pp. 179-183) e non accolto dal concorde Mommsen, *Digesta* cit. I, p. 211; il testo ricostruito per il *recto* del foglio cui il pap. apparteneva, al netto dell'*inscriptio*, doveva cominciare sull'ultima riga, ma non è possibile stimare se in esso fosse contemplata o meno la dubbia lezione *ita*, poiché, presente o meno, il numero di lettere per la riga di pertinenza rimarrebbe plausibile (26 contro 29 lettere).

verso

- Resta la parte superiore di r (gran parte dell'asta e dell'occhiello, ma, al di sotto, non il tratto mediano sporgente che distingue la lettera da p), seguita da traccia puntiforme dell'estremità superiore dell'attesa i.
- 3 La sporgenza a destra del tratto orizzontale di *t* è di misura minima (cf. r. 2 *verso*); la sporgenza verso sinistra, anch'essa di breve estensione, si scorge a mala pena poiché quasi interamente obliterata da un danno sulla superificie scritta.

La lezione *colonam* è restituita *e.g.* secondo il testo di Mommsen, *Digesta* cit. I, p. 211, che accoglie la lezione di prima mano in **F** (vd. app., 36) nonostante la modifica in *colonum* operata, a quanto pare, dal medesimo correttore che elimina *ita* in D. 6.1.77 (vd. r. 5 *recto*). Nel pap., è probabile che la riga si concludesse con le lettere *pro* iniziali della parola *proponebatur* seguente *colonam*.

4. Aspetti di contenuto

In P.Berol. inv. 14081 è rappresentata una porzione del titolo D. 6.1 *De rei uindicatione*, prossima alla sua conclusione (che avviene al fr. 80). In questo tratto finale, compiutasi la sequenza delle tre masse individuate da F. Bluhme (Edittale, frr. 1-50; Sabiniana, frr. 51-61; Papinianea, frr. 62-67) si trovano le cosiddette code, cioè frammenti fuori ordine provenienti in questo caso dalle masse Sabiniana ed Edittale (frr. 68-77). Chiudono il titolo D. 6.1 tre frammenti della cd. *Appendix*, secondo la regola per cui i frammenti di questo gruppo fino al titolo D. 22.3 seguono le code (mentre le precedono da D. 33.1): ciò dipende dal fatto che i frammenti dell' *Appendix* furono inseriti in una fase redazionale progredita, quando i titoli fino a D. 22.3 erano già stati formati. Questo fenomeno è il sintomo della rapidità con cui hanno operato i compilatori, che hanno iniziato la composizione dei titoli mentre ancora era in corso la lettura di una (piccola) parte delle opere da spogliare (lettura che era invece terminata quando la redazione arrivò al libro 33) ⁴³.

Nella coda di frammenti tratti dalla massa Sabiniana e Edittale presente in D. 6.1 e parzialmente rappresentata nel papiro, i compilatori hanno operato alcuni allacciamenti testuali fra i frammenti, formando delle catene, operazione non rarissima, ma che non rappresenta neppure la regola, poiché l'ordine dei frammenti all'interno dei titoli del *Digesto* riflette, nella maggior parte dei casi, il puro ordine di lettura; ciò fa sì che, di solito, ogni frammento costituisca un testo a sé stante. D. 6.1.69-71 compongono una catena dedicata alle sanzioni processuali in cui incorre il convenuto con una rivendica, che abbia dismesso dolosamente il possesso. I frr. 73-75, che cadono nella porzione di testo superstite nel papiro, si annodano a formare un'altra catena, dapprima vertente sull'onere imposto all'attore di stabilire l'eventuale quota di comproprietà sulla cosa in capo al possessore (che non è invece tenuto a dichiararla), poi sulla legittimazione attiva del superficiario, cui il pretore può concedere, valutate le circostanze, un'azione reale utile a tutela del suo diritto sulla superficie (che i Romani non avevano ancora pienamente inquadrato nei diritti reali). Questa catena è anomala perché il frammento iniziale (73) è iscritto *Ulpianus*

⁴³ D. Mantovani, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987, pp. 109-124; Id., *Aggiornamenti sull'Appendix e i tempi di compilazione del Digesto*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna* V, Napoli 2007, pp. 3181-3203.

libro septimo decimo ad edictum, mentre quello conclusivo (75) è iscritto Ulpianus libro sexto decimo ad edictum (il frammento inframmezzato è di Paulus libro uicesimo primo ad edictum). Il Lenel aveva perciò proposto la più che ragionevole correzione dell'inscriptio finale in septimo decimo 44. Il papiro si interrompe a r. 5 recto, senza dare la soddisfazione di una diretta conferma della proposta leneliana.

Sempre dal libro diciassettesimo *ad edictum* di Ulpiano proviene il fr. 77, di cui il papiro conserva la prima parte, relativa al caso di una donna che aveva donato un fondo (non al marito: le donazioni fra coniugi erano invalide) mediante una comunicazione epistolare, contemporaneamente prendendo in locazione il fondo stesso dal donatario. La questione era se si potesse considerare trasmesso il possesso del fondo, da cui dipendeva anche l'acquisto da parte del donatario di una situazione di appartenenza tutelabile con un'azione reale (probabilmente si trattava di un fondo provinciale, sottoposto a tributo o a stipendio, per il cui acquisto era sufficiente la *traditio* e che legittimava ad un'azione pretoria prevista dall'editto: *EP71*) ⁴⁵. Ulpiano risponde affermativamente: il donatario acquista l'azione reale. Lo considera insomma un caso di cd. *constitutum possessorium*, che si verifica quando l'attuale possessore si trasforma in detentore (a nome di altri), secondo il principio enunciato da Cels. 23 dig. D. 41.2.18: *Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere: nec enim muto mihi causam possessionis, sed desino possidere et alium possessorem ministerio meo facio.*

5. Copie del Digesto di età giustinianea

Con l'individuazione di questo nuovo esemplare, salgono a sei i testimoni diretti del *Digesto*, sicuramente identificati e risalenti all'età giustinianea o comunque al VI sec., alcuni già richiamati in precedenza:

- 1. il 'Codex Florentinus' (**F**), copia pressoché completa dei 50 libri: codice pergamenaceo su doppia colonna, in onciale *BR*; di origine con ogni probabilità orientale, è il prodotto di un centro scrittorio di notevole importanza, forse Costantinopoli ⁴⁶;
- 2. P.Heid. inv. L 4 (D. 5.2.17-19) 47, di provenienza e origine orientale;
- 3. il presente P.Berol. inv. 14081 (D. 6.1.73-74,77);
- 4. P.Ryl. III.479 (D. 30.11-13,19,22-26) 48, di provenienza e origine orientale;

⁴⁴ Lenel, *Palingenesia* cit. II, p. 515 (Ulpianus fr. 583).

⁴⁵ La fattispecie ha punti di contatto con la tematica affrontata nella costituzione di Diocleziano riferita in *Vat. fr.* 293; cf. Lenel, *Palingenesia* cit. II, p. 515 nt. 7.

⁴⁶ Vd. *supra*, nt. 11; sull'origine probabilmente costantinopolitana, vd. Baldi, *Il Codex Florentinus* cit., pp. 101-102; Ammirati, *Sul libro latino antico* cit., p. 96.

⁴⁷ Vd. supra, nt. 16.

⁴⁸ Vd. supra, nt. 17.

- 5. P.Pommersf. L 1-6 (D. 45.1.35-36,38,41-46,48-49,72-73) 49, di probabile provenienza italiana e possibile origine orientale;
- 6. Napoli, Biblioteca Nazionale 'Vittorio Emanuele III', IV A 8, *scriptio inf.* ff. 36-39 (D. 10.2.3-16,23-29; 10.4.12-19), di origine probabilmente italiana (VI sec.), costituito da due bifogli pergamenacei, con testo distribuito su un'unica colonna per pagina, in onciale non tipizzata ⁵⁰; anche i numerali latini apposti ai frammenti lo distinguono dalle copie papiracee, con numerazione greca (P. Ryl. III.479, P.Pommersf. L 1-6).

A questi si può forse aggiungere:

7. P.Sorb. inv. 2173, frammento di codice papiraceo in scrittura minuscola ogivale inclinata, di provenienza e origine orientale, identificato – sebbene qualche dubbio sussista – con D. 19.2.54,56?, corredato da un commento marginale attribuito a Stefano 51.

Oltre ai testimoni diretti di VI secolo, si devono considerare tre manoscritti altomedievali, in quanto potrebbero fare capo ad antigrafi di età giustinianea:

a) Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Lat. fol. 269, ff. 183v-190v (D. 1.1-1.5.24 inscr.; 1.6.8 patris nascetur - 1.7.3 uel praeses filius) 52: si tratta di un quaternione contenente la fine delle Institutiones giustinianee e l'inizio del Digesto, rilegato per errore in un manoscritto contenente fra l'altro l'Epitome Iuliani e la Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (Lex Dei). Si ritiene che il codice al quale apparteneva il quaternione sfuso (e che doveva contenere le intere Institutiones, e almeno una parte del Digesto) sia stato scritto all'inizio del IX secolo in Borgogna, possibilmente nell'Abbazia di Flavigny-sur-Ozerain, presso Digione. L'incidente di rilegatura presuppone che si siano trovati in una stessa biblioteca il manoscritto da cui proveniva il quaternione e quello dell'Epitome Iuliani e della Lex Dei: questa compresenza implica uno spiccato interesse per le fonti giuridiche

⁴⁹ Vd. supra, nt. 18.

⁵⁰ LDAB 7754; TM 66506; CLA III.402. Dopo «Quatuor folia antiquissimi alicujus Digestorum codicis rescripta Neapoli nuper reperta nunc primum edita ab» E.Th. Gaupp, Vratislaviae 1823, 'apografo' e annotazioni in Mommsen, Digesta cit. I, pp. XXXX-XXXXI, LXXXX-LXXXXI, 1*-10*. Vd. anche Stolte, Some Thoughts cit., pp. 115-119; Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 103.

⁵¹ Vd. *supra*, nt. 24.

⁵² Kaiser, Die Epitome Iuliani cit., pp. 387-415; L. Loschiavo, Insegnamento del diritto e cultura giuridica a Roma da Teoderico a Carlo Magno. La scia dei manoscritti, in G. Bassanelli Sommariva - S. Tarozzi (a c. di), Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII: instrumenta, civitates, collegia, studium iuris, Santarcangelo di Romagna 2014, pp. 5-50, tradotto in Id., Was Rome Still a Centre of Legal Culture between the 6th and 8th Centuries? Chasing the Manuscripts, «Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte» 23 (2015), pp. 83-108.

romane in Borgogna fra VIII e IX sec. Per quanto ci riguarda, il frammento del *Digesto* nel ms. Lat. fol. 269 è rilevante perché, secondo l'ipotesi di W. Kaiser, il quaternione corrispondente potrebbe essere stato copiato da un antigrafo in onciale *BR*, di origine orientale e risalente al VI sec., forse pergamenaceo ⁵³. In questo senso, il ms. Lat. fol. 269 sarebbe seppure indiretta testimonianza di un esemplare orientale del *Digesto* di età giustinianea ⁵⁴;

- b) Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1564, ff. 124r.17-126v.22 (D. 10.1 rubr.; 1-3; 4 pr.-10; 7; 9-10; 13; 4.9-11; 6; 8; 11-12; 13): tramanda una porzione del titolo de finium regundorum, inserita in un codice miscellaneo di argomento gromatico (collocazione che ha spinto a riorganizzare tematicamente l'ordine dei frammenti rispetto a quello originario del Digesto, come al solito meccanico). Il manoscritto è datato al IX sec.; per il Digesto, il testo risale a un esemplare di età giustinianea, in alcune lezioni superiore a F⁵⁵.
- c) Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2160, f. 162va.30-vb.5 (D. 22.5.12), codice di IX sec., che contiene fra l'altro l'*Epitome Iuliani* e la *Collatio*. Potrebbe avere tratto il singolo passo del *Digesto* da un manoscritto presente in Italia, nel luogo e tempo della probabile origine del codice miscellaneo ⁵⁶.

Se queste sono le testimonianze (dirette o indirette) di copie del *Digesto* in età

⁵³ La ricostruzione è basata sulla dimensione della lacuna fra D. 1.5.24 e 1.6.8, compatibile con la perdita di un foglio su due colonne (tipicamente su pergamena), di ca. 28 lettere per riga e ca. 42 righe per colonna, o due fogli su una colonna; la preferenza per l'esemplare su pergamena dipende dell'uso dell'inchiostro rosso per i nomi dei giuristi nel supposto apografo Lat. fol. 269, poiché nessuno degli esemplari del *Digesto* su papiro usa la rubricatura. L'antigrafo orientale fu poi glossato in Occidente (e due glosse incorporate inavvertitamente nell'apografo); vd. Kaiser, *Die Epitome Iuliani* cit., pp. 400-405, 412-414.

⁵⁴ La sua connessione con le *Institutiones* ha fatto proporre a F. Macino, *Sulle tracce delle Istituzioni di Giustiniano nell'alto medioevo. I manoscritti dal VI al XII secolo*, Città del Vaticano 2008, pp. 25-26, l'ipotesi suggestiva che si trattasse di un manoscritto approntato ad uso scolastico, tenendo conto che nel primo anno del piano di studi giustinianeo era prevista la lettura del manuale e dei primi cinque libri del *Digesto*.

⁵⁵ Riproduzione in *Digital Vatican Library*, http://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.1564>. K. Lachmann, *Gromatici veteres* I = F. Blume - K. Lachmann - A. Rudorff, *Die Schriften der römischen Feldmesser*, I. *Texte und Zeichnungen*, Berlin 1848, pp. 276-280; Mommsen, *Digesta* cit. I, pp. XXXXI, 306-308 (apparato); C. Thulin, *Corpus agrimensorum Romanorum*, I/1. *Opuscula agrimensorum veterum*, Lipsiae 1913; B.H. Stolte, *Finium regundorum and the Agrimensores*, «SGron» 5 (1992), pp. 61-72; W. Kaiser, *Spätantike Rechtstexte in agrimensorischen Sammlungen*, «ZRG» 130 (2013), pp. 273-347. Due brevi estratti, forse ricavati dal testo più ampio, si trovano nello stesso Pal. lat. 1564, f. 3r.11-16 (D. 10.1.4.1,4). A differenza di quanto riteneva Mommsen, è da considerare un apografo del manoscritto vaticano il Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Gud. lat. 105, ff. 81r-83r.

⁵⁶ Riproduzione in Österreichische Nationalbibliothek, http://data.onb.ac.at/rec/AL00172917. Kaiser, Die Epitome Iuliani cit., pp. 153-165; Id., Spätantike Rechtstexte cit., pp. 343-344. In questo caso, a differenza dei precedenti, la datazione dell'antigrafo all'età giustinianea è indimostrabile.

giustinianea, altre tracce della circolazione orientale dell'opera, nella stessa epoca, sono costituite da PSI I.55, di provenienza ossirinchita, bifoglio di codice papiraceo di grandi dimensioni, che contiene un indice in greco di parte del titolo 2.14 ⁵⁷, e PSI XIII.1350, quattro frammenti di un codice di papiro contenente una *summa* in greco (D. 2.8.12-14; 2.9.1 pr.-1; 2.11.2.8-9; 2.11.4 pr.,1,5) ⁵⁸. A queste testimonianze va aggiunta ovviamente la fiorente attività di traduzione, riassunto e commento dei maestri, in parte confluita nei più tardi *Basilici* ⁵⁹.

Eco molto flebile del *Digesto* è rimasta nella letteratura extra-giuridica contemporanea, praticamente solo in Giovanni Lido ⁶⁰.

6. La circolazione del Digesto: prospettive di metodo

Costituisce un problema storico di notevole importanza se i *tria uolumina* ⁶¹ fatti comporre da Giustiniano nonché la legislazione che ha accompagnato e seguito l'attività compilatoria abbiano trovato effettiva applicazione nell'esperienza giuridica coeva. Rispetto alle risposte negative, da V. Arangio-Ruiz fino alla radicale e insostenibile negazione di A. Schiller ⁶², di recente – riattivando un'impostazione già abbozzata da A. Steinwenter ⁶³ – si sta imponendo una visione più equilibrata, solle-

⁵⁷ LDAB 2553; TM 61409; MP³ 2965. F. Brandsma, *Dorotheus and His Digest Translation*, Groningen 1996, pp. 113-118; G. Falcone, «ἀΑνώνυμον συνάλλαγμα» *e anonimo Antecessor di PSI.55*, «MEP» 4/6 (2001), pp. 513-529; Ammirati, *Sul libro latino antico* cit., p. 99. Riproduzione in *PSIonline*, http://www.psi-online.it.

⁵⁸ LDAB 2552; TM 61408; MP³ 2279. G. La Pira, Frammenti papiracei di un κατὰ πόδα del Digesto, «BIDR» 38 (1930), pp. 151-174; van der Wal, Die Schreibweise cit., p. 31 nt. 5, p. 33 nt. 15; Brandsma, Dorotheus cit., pp. 105-112; Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 99. Riproduzione in PSIonline, http://www.psi-online.it.

⁵⁹ Per tutti, Stolte, Some Thoughts cit., pp. 112-113.

⁶⁰ Su Lido, vd. infra, § 6.

⁶¹ Il termine *uolumen*, qui e altrove adoperato in conformità al lessico giustinianeo con riferimento alle tre opere che compongono il *Corpus iuris*, non dev'essere confuso con il termine tecnico bibliologico che identifica il formato rotolo.

⁶² V. Arangio-Ruiz, Applicazione del diritto giustinianeo in Egitto, in Id., Studi epigrafici e papirologici, a c. di L. Bove, Napoli 1974, pp. 1-13 (già in «Aegyptus» 1 [1920], pp. 21-36); A.A. Schiller, The Fate of Imperial Legislation in Late Byzantine Egypt, in J.N. Hazard - W.J. Wagner (eds.), Legal Thought in the United States of America Under Contemporary Pressure. Reports from the United States of America on Topics of Major Concern as Established for the VIII Congress of the International Academy of Comparative Law, Brussels 1970, pp. 41-60; Id. The Courts Are No More, in Studi in onore di Edoardo Volterra I, Milano 1971, pp. 469-502.

⁶³ Steinwenter, Was beweisen die Papyri cit.; più restrittivo circa la penetrazione delle Novelle nella prassi egiziana, Id., Aus dem kirchlichen Vermögensrechte der Papyri, «ZRG (KA)» 44 (1958), pp. 1-34, spec. 34; cf. R. Taubenschlag, The Legislation of Justinian in the Light of the Papyri, in Id., Opera minora, II. Spezieller Teil, Warszawa 1959, pp. 69-89 (già in «Byzantion» 15 [1940-1941], pp. 280-295).

citata dalla raccolta di M. Amelotti e L. Migliardi Zingale e consolidata dai ripetuti interventi di J. Beaucamp ⁶⁴. Se Schiller nel 1970 poteva affermare che «[the] contemporaneous legislation emanating from Constantinople likewise had no impact on the current law in Egypt» ed era «practically unknown and almost totally disregarded in practice» ⁶⁵, questi nuovi studi hanno registrato con pazienza i riflessi della legislazione giustinianea (specialmente novellare) nella prassi egiziana (che resta l'osservatorio pressoché obbligato per ragioni documentali), concludendo che «Justinian's legislation, including the *Novels*, was thus known to the elites of the empire or rather to the jurists whom they employed» ⁶⁶.

Da questa revisione, tuttavia, è rimasto di fatto escluso il *Digesto*. Mentre la crescente attenzione per la documentazione papirologica ha portato a rivedere l'opinione che negava alla legislazione giustinianea un impatto effettivo nell'esperienza giuridica contemporanea, sul *Digesto* continua a gravare l'idea suggerita – forse involontariamente – da G. Rotondi nel 1918, quando concludeva che se dovessimo fare affidamento solo sulle fonti letterarie, «sul Digesto e sulle Istituzioni non avremmo nessunissima notizia, e così la parte veramente più notevole del lavoro di compilazione ci sfuggirebbe completamente» ⁶⁷. Questa constatazione si è trasformata in un giudizio complessivo, fino a fare pensare «que la littérature sur le Digeste servait seulement au besoin théorique de conserver en mémoire une partie de la connaissance scolaire» ⁶⁸.

Su questo risultato pesano vari fattori che meritano di essere almeno accennati, di carattere storiografico e relativi alla tipologia delle fonti disponibili. Sul piano storiografico, ha esercitato un forte condizionamento sulla ricerca l'orientamento prevalente nella prima metà del XX sec. e anche oltre, che attribuisce l'iniziativa di comporre il *Digesto* ad una tendenza non solo classicista, ma addirittura arcaistica di Giustiniano: un gusto culturale elitario e non condiviso, che spiegherebbe la fredda

⁶⁴ Amelotti - Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustinianee* cit.; J. Beaucamp, *L'histoire du droit byzantin face à la papyrologie juridique. Bilan et perspectives*, in *Fontes Minores* IX, Frankfurt am Main 2005, pp. 5-55, ripreso in Ead., *Byzantine Egypt and Imperial Law*, in Bagnall, *Egypt* cit., pp. 271-287.

⁶⁵ Schiller, The Fate cit., p. 45.

⁶⁶ Beaucamp, Byzantine Egypt cit., p. 281.

⁶⁷ G. Rotondi, La codificazione giustinianea attraverso le fonti extragiuridiche, in Id., Scritti giuridici, I. Studii sulla storia delle fonti e sul diritto romano, Milano 1922, pp. 340-369, spec. 365 (già in «RISG» 60 [1918], pp. 239-268), che non si riferisce peraltro a una presunta ignoranza dell'esistenza del Digesto da parte delle fonti letterarie, ma al fatto che tali fonti non sembrino dare alcun rilievo particolare all'impresa legislativa giustinanea in quanto tale (si limitano semmai a citarlo sporadicamente per i contenuti). Considerato che il nostro interesse si orienta soprattutto sulla tradizione manoscritta del Digesto, di questi sparsi testimonia indiretti – fra i quali si annovera la nota epistola di Gregorio Magno del 603 (reg. ep. 13.49 [50]) – non dobbiamo qui occuparci, rimandando a Mommsen, Digesta cit. I, p. XXXXII; Stolte, Some Thoughts cit., p. 112, e W. Kaiser, Nachvergleichungen von Novellen- und Codexzitaten in einer frühmittelalterlichen Sammlung mit Exzerpten aus dem Register Gregors d. Gr. (Reg. 13, 49 [50]), «ZRG» 125 (2008), pp. 603-644.

⁶⁸ Beaucamp, L'histoire du droit byzantin cit., p. 28, pur in un contesto molto prudente ed equilibrato.

accoglienza riservata dai contemporanei a questa parte del *Corpus iuris* ⁶⁹. L'abbandono delle opere dei giuristi classici in età pre-giustinianea, che spiegherebbe l'insuccesso del loro recupero tentato dal *Digesto*, è tuttavia un assunto indimostrato.

Ma è soprattutto la tipologia delle fonti disponibili il fattore che può introdurre le maggiori distorsioni, quando si indaghi la maggiore o minore influenza delle varie parti della compilazione giustinianea e della legislazione novellare 70. Gli autori non-giuristi (per es. storici, cronachisti, tecnigrafi) hanno in generale poche ragioni di citare le fonti giuridiche (che è la constatazione fatta da Rotondi per l'insieme del *Corpus iuris*): quando lo fanno, la loro attenzione si appunta su innovazioni o comunque su disposizioni rilevanti sul piano socio-politico, cioè su costituzioni imperiali. È ben difficile viceversa che abbiano motivo di citare brani giurisprudenziali quali quelli contenuti nel *Digesto*.

Questo principio può essere verificato, per es., esaminando le citazioni contenute nella *Chronographia* di Giovanni Malala. Nel *logos* XVIII dedicato al regno di Giustiniano, lo storico siro mette innanzitutto in rilievo le leggi emanate dallo stesso imperatore ⁷¹: una costituzione sui limiti imposti ai magistrati, nelle loro province, nella costruzione di case o negli acquisti fondiari (disposizione identificabile con C. 1.53.1 del 528), di cui Malala mette in rilievo l'intento di protezione verso i sudditi; una costituzione che concedeva la successione ai figli naturali (probabilmente C. 5.27.8-9 del 528); una costituzione che accordava all'erede la facoltà di accettare senza limiti di tempo (C. 6.30.19 del 529 o C. 6.30.22 del 531), entrambe citate come esempio dell'attenzione alla trasmissione dei patrimoni; una costituzione sull'obbligo di testimoniare (verosimilmente C. 4.20.16, forse del 527) ⁷². Sempre con l'intento di illustrare l'azione di governo di Giustiniano nel suo complesso, Malala, a proposito dell'anno 528, accenna comprensibilmente al *Codex* in quanto raccolta di *nomoi* di imperatori precedenti e dello stesso Giustiniano, e tace altrettanto com-

⁶⁹ Per una rivisitazione concettuale, S. Puliatti, 'Arcaismi' come valori nella legislazione pubblicistica di Giustiniano, «Iura» 61 (2013), pp. 180-197.

⁷⁰ Riflessioni importanti sulla distorsione delle fonti nella ricostruzione del diritto bizantino, anche se in prospettiva diversa dalla presente, in D. Simon, *Die Epochen der byzantinischen Rechtsgeschichte*, «Ius commune» 15 (1988), pp. 100-104; B.H. Stolte, *Not New, but Novel. Notes on the Historiography of Byzantine Law*, «Byzantine and Modern Greek Studies» 22 (1998), pp. 264-279; Beaucamp, *L'histoire du droit byzantin* cit., pp. 5-8, con accento sulla differenza fra «Law in books» e «Law in action».

⁷¹ Si tiene presente il testo di I.[J.] Thurn (ed.): Ioannis Malalae *Chronographia*, Berolini et Noui Eboraci 2000, dove si trovano sistematiche indicazioni di concordanza con l'edizione Ioannis Malalae *Chronographia*, ex recensione L. Dindorfii, Bonnae 1831.

⁷² Malal. 18.20. Per le identificazioni, vd. Rotondi, *La codificazione* cit., p. 345; sul contributo di Rotondi si basa anche l'importante rivisitazione di R.D. Scott, *Malalas and Justinian's Codification*, in Id., *Byzantine Chronicles and the Sixth Century*, Farnham-Burlington 2012, pp. 12-30 (nr. VIII), che per la costituzione relativa alla successione dei figli naturali preferisce l'identificazione con C. 4.57.5, pur notando vari problemi di contenuto e di datazione, poiché il testo è successivo alla prima edizione del *Codex*.

prensibilmente, in questa prospettiva, del *Digesto* e delle *Institutiones*⁷³. Il silenzio su queste ultime due parti è del resto ancora più comprensibile se, come si ritiene generalmente, anche se con varie sfumature, la *Chronographia* fu redatta in due fasi, la prima delle quali si arresterebbe al 532, dunque prima della pubblicazione del *Digesto* e delle *Institutiones*, mentre la parte posteriore riporta gli eventi del regno di Giustiniano in modo assai più stringato ⁷⁴.

Anche quando, nel corso della narrazione anteriore al 532, Malala menziona singoli provvedimenti, non stupisce che dia «molto maggiore rilievo alle singole disposizioni nuove» – come notava già Rotondi 75 – e che la scelta dipenda dalla connessione con avvenimenti narrati dallo storico e con la prospettiva apologetica della sua cronaca. Ciò vale per le riforme nell'amministrazione dell'Armenia e per la norma (identificabile con C. 1.3.42) che, per evitare fenomeni di malversazione, faceva divieto ai vescovi o amministratori di opere pie di disporre per testamento del patrimonio acquistato dopo l'assunzione dell'incarico 76. Lo stesso si applica alle altre norme sporadicamente citate, scelte perché toccavano materie sensibili dal punto di vista sociale o politico: la repressione dell'omosessualità, provocata da uno scandalo in cui erano stati coinvolti alcuni vescovi (Malal. 18.18); il divieto per i pagani di assumere cariche pubbliche, sancito da un editto che Malala richiama nel contesto di un episodio di persecuzione del paganesimo (18.42); la chiusura della scuola di filosofia neoplatonica e – meno verosimilmente – di diritto di Atene (rilevante nella prospettiva della cristianizzazione del mondo che anima la *Chronographia*) e il divieto del gioco dei dadi, posto in relazione con alcuni episodi con risvolti di blasfemia, duramente repressi (18.47) 77; la limitazione delle spese giudiziarie e delle sportule (forse Nov. 82.7 del 539), con esplicito riflesso sociale (18.67; cf. 18.38); la difesa dell'ortodossia, sancita dall'edictum de orthodoxa fide, aduersus impia haereticorum dogmata (18.78), ricordato per il suo significato religioso, così come la pronuncia contro i Monofisiti (18.142). Nella scelta dei provvedimenti citati, oltre il rilievo

⁷³ Malal. 18.20; la notizia è ripetuta per l'anno 529 in 18.38, in cui si aggiunge che lo scopo era di evitare svantaggi ai litiganti e di accelerare i processi; il μονόβιβλον fu spedito ad Atene e Berito. Sulla duplicazione, vd. Scott, *Malalas and Justinian's Codification* cit. (nt. 72), p. 20.

⁷⁴ La prima parte si estende verosimilmente fino al cap. 18.75 (oppure 78); sulla datazione della sua stesura – compiuta verosimilmente ad Antiochia – i commentatori sono più incerti, oscillando fra 528 e 550: vd. per tutti V. Puech, *Malalas et la prosopographie du VI^e siècle: un éclairage sur le régime de Justinien*, in S. Agusta-Boularot - J. Beaucamp (eds.), *Recherches sur la Chronique de Jean Malalas* II, Paris 2006, pp. 213-226. Dopo il cap. 78, per il periodo fino alla fine del regno di Giustiniano, è citata una sola norma (18.142: editto religioso contro i Monofisiti).

⁷⁵ Rotondi, La codificazione cit., p. 346.

⁷⁶ Malal. 18.10.

⁷⁷ Sulla lezione ἀστρονομίαν probabilmente da preferire a νόμιμα «diritto» (accolta nell'ed. Dindorf [cit. nt. 71]), vd. E. Watts, *Justinian, Malalas, and the End of Athenian Philosophical Teaching in A.D. 529*, «JRS» 94 (2004), pp. 168-182.

storico e l'intento apologetico, influisce anche il fatto che taluni di essi erano stati inviati ad Antiochia, la città d'origine di Malala (come l'*edictum* sulle spese giudiziarie, scritto in greco, che era stato incluso nell'archivio pubblico della città) o più in generale esposti in luoghi dove lo storico siro poteva averne avuta conoscenza ⁷⁸. Come è stato ben scritto, «the codification might well have seemed a fine achievement to Justinian, but it apparently failed to capture the imagination of the ordinary Greek-speaking citizen, for whom the action of simply collecting and editing old laws in latin probably seemed both remote and irrelevant. But these new laws, at least as described by Malalas, provided on the other hand solid practical evidence of the value of Justinian as legislator» ⁷⁹. Vi è dunque una ragione se la *Chronographia* privilegia le costituzioni di Giustiniano ed è altrettanto comprensibile il silenzio sul *Digesto*, senza che il diverso trattamento riservato da Malala nella sua storia del mondo in prospettiva cristiana sia un indice del diverso valore che le due collezioni avevano sul piano giuridico e dell'effettività.

Un altro esempio può fornire una controprova. Il *Digesto* è citato ripetutamente nel de magistratibus populi Romani di Giovanni Lido, ma anche queste citazioni confermano che l'interesse degli scrittori non giuristi non riguardava il diritto privato 80. Traendoli dal Digesto, Lido cita Pomponio l.s. enchirid. D. 1.2.2.22-23 = Lyd. 1.26.2-3, sull'origine regia della questura e sui quaestores parricidii; D. 1.2.2.3-4 = Lyd. 1.34.1, sul decemvirato; D. 1.2.2.34 = Lyd. 1.48.3-4, sui magistrati giusdicenti; Ulp. de off. quaest. D. 1.13.1 = Lyd. 1.24.6, sull'origine e le competenze dei questori; D. 1.13.1-2 = Lyd. 1.28.1, sui quaestores candidati Caesaris; Ulp. de omn. trib. = Lyd. 1.48.5, sui pretori tutelari e fedecommissari (la citazione è però un rinvio all'opera); Paolo de off. praef. uig. D. 1.15.1 = Lyd. 1.50.6, sui tresuiri capitales; Arcadio Carisio de off. praef. pr. D. 1.11.1 = Lyd. 1.14.2-5. Il Digesto è evidentemente sfruttato da Lido esclusivamente per quanto ha da offrirgli per la storia delle magistrature romane: il diritto privato, ancora una volta, si dimostra fuori dell'orizzonte d'interesse degli scrittori non giuristi. Se si tiene in giusto conto l'intento di queste opere, si vede che sarebbe indebito trarne la conclusione che il Digesto sia stato estraneo anche alle scuole di diritto, ai giudizi e alla prassi negoziale. Proprio il fatto che un autore non interessato al diritto privato, come Lido, abbia utilizzato il Digesto è semmai un segno della sua circolazione.

⁷⁸ Di invio di una costituzione in varie città dell'impero Malala parla a 18.38,42; di esposizione in varie chiese si parla in 18.142. Antiochia è ritenuto da molti commentatori il punto di vista da cui si guarda agli avvenimenti nella prima parte dell'opera, fino al 532: cf. Thurn, *Chronographia* cit., p. 3* e B. Croke, *Malalas, the Man and His Work*, in E. Jeffreys - B. Croke - R. Scott (eds.), *Studies in John Malalas*, Sydney 1990, pp. 1-25.

⁷⁹ Scott, Malalas and Justinian's Codification cit., p. 14.

⁸⁰ Sui giuristi come fonte di Lido, vd. M. Dubuisson - J. Schamp, *Jean Le Lydien. Des magistratures de l'état romain* I/1, Paris 2006, pp. CLXXXIII-CXCVII, anche per la confusione fra Gaio e Pomponio. I brani sono citati secondo questa edizione.

Anche la documentazione della prassi dev'essere esaminata nella giusta luce: indubbiamente essa consente di avvicinarsi al piano della concreta applicazione del diritto, ma a anche in questo tipo di documenti (come testamenti e contratti) non c'era frequentemente motivo di citare brani del *Digesto*. Come ha giustamente rilevato Beaucamp, «le droit officiel et la législation impériale sont particulièrement pris en compte en Égypte dans leur aspects publics, procéduraux ou formels» 81. Non stupisce perciò che le citazioni più sicure – anche se talune non identificabili con certezza – si riferiscano a *Novelle* 82. Per il diritto privato l'influenza del diritto ufficiale la si deve cercare semmai ad un livello più intrinseco: ad esempio, si coglie nel lessico ed è certamente da differenziare secondo il livello sociale 83.

Sia la letteratura extra-giuridica sia i documenti della prassi, per quanto rilevantissimi sotto altri aspetti, non offrono dunque un osservatorio adatto per valutare l'impatto del *Digesto*. Già G. Lanata aveva notato che le testimonianze dirette dei libri giustinianei, compreso il *Digesto*, sono invece un indice prezioso, non ancora adeguatamente valorizzato ⁸⁴. La pubblicazione di un frammento di una nuova copia del *Digesto*, di età giustinianea, suggerisce di porre di nuovo il problema. Bastino qui sommarie osservazioni.

Comparando le testimonianze dirette del *Digesto* con quelle delle *Institutiones* e del *Codex*, risulta che il *Digesto* è, fra i *tria uolumina*, il più rappresentato in età giustinianea ⁸⁵. Delle *Institutiones* residua il solo palinsesto Verona, Biblioteca Capitolare, XXXVIII (36), la cui *scriptio inferior*, in scrittura onciale, è riferita al VI-VII sec. ⁸⁶ Del *Codex repetitae prelaectionis* ⁸⁷, si annoverano entro il VI sec.:

⁸¹ Beaucamp, L'histoire du droit byzantin cit., p. 39.

⁸² Vd. per tutti Amelotti - Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustinianee* cit., pp. 89-93; Beaucamp, *L'histoire du droit byzantin* cit., pp. 11-15; S. Corcoran, *Two Tales, Two Cities: Antinoopolis and Nottingham*, in J. Drinkwater - B. Salway (eds.), *Wolf Liebeschuetz Reflected: Essays Presented by Colleagues, Friends, & Pupils*, London 2007, pp. 193-203.

⁸³ Così ancora Beaucamp, L'histoire du droit byzantin cit., pp. 41-43.

⁸⁴ Lanata, Legislazione cit., pp. 19-24, ove già un'importante ricognizione.

⁸⁵ Si prescinde qui dalle ulteriori attestazioni più sopra elencate che – seppur indirettamente – rivelano la presenza di antigrafi di VI sec.: sarebbe necessario, infatti, esaminare nella medesima prospettiva anche la tradizione altomedievale del *Codex Iustinianus* e delle *Institutiones*. Si prescinde inoltre dalla testimonianza ricavabile dalle fonti scritte indirette (cf., supra, nt. 67), sulle quali vd. M. Conrat (Cohn), Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter I, Leipzig 1891; Id., Römisches Recht im frühesten Mittelalter, «ZRG» 34 (1913), pp. 13-45, e Rotondi, La codificazione cit.

⁸⁶ LDAB 7851; TM 66603; CLA IV.495. Macino, Sulle tracce cit., p. 29; Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 99.

⁸⁷ Sono riferibili alla prima edizione del *Codex*: P.Oxy. XV.1814, indice (vd. *supra*, nt. 30); P. Sorb. inv. 2219 (LDAB 2555; TM 61411; MP³ 2971; *CLA* V.700), frammento di bifoglio di codice papiraceo (VI sec.), con resti di testi compresi fra C. 12.59(60).10.5 e 12.62(63).4: vd. per tutti Amelotti - Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustinianee* cit., pp. 24-26, nr. 2; Ammirati, *Sul libro latino antico* cit., p. 99. Riproduzione in *Institut de Papyrologie de la Sorbonne* cit., http://www.papyrologie.paris-sorbonne.fr/menu1/collections/

- 1. PSI XIII.1347 (C. 7.16.41-42; 17.1), frammenti di un foglio di codice papiraceo, con glosse greche interlineari (traduzioni di termini latini) 88;
- 2. Verona, Biblioteca Capitolare, LXII (60), *scriptio inf.* ff. 4-81 (C. 4.48.2-8.54; 11.61.6-12.36.4) ⁸⁹;
- 3. Köln, Historisches Archiv, GB Kasten B 130 + Münster, Universitäts- und Landesbibliothek, 718m (1186) (†1945) (C. 3.32.4-12), datato al VI secolo e di probabile origine italiana ⁹⁰.

Il confronto è nettamente a favore del *Digesto*, che da solo conta poco meno del doppio di esemplari rispetto al totale di quelli delle due altre parti ⁹¹.

Anche la distribuzione è significativa, poiché il *Digesto* è bene attestato sia in Oriente sia in Occidente. L'Oriente è probabilmente il luogo d'origine del 'Codex Florentinus' e di P.Pommersf. L 1-6, e sicuramente di tutte le altre copie papiracee ⁹², provenienti dall'Egitto (il luogo di copia non può essere determinato), cioè da luoghi distanti dai principali centri di cultura giuridica, Costantinopoli e Berito: segno di una buona circolazione, quali che ne fossero i percorsi e i moventi.

Quanto all'Occidente, il palinsesto napoletano IV À 8 dimostra la disponibilità di manoscritti in Italia, subito dopo l'estensione della legislazione, in età giustinianea; ed è nello stesso periodo che proprio in Italia sembrerebbero giunti anche il 'Codex Florentinus' 93 e P.Pommersf. L 1-6 94. In questo senso, essi sono coerenti con la trasmissione dei testi della compilazione, testimoniata retrospettivamente da Giustiniano nella *pragmatica sanctio* del 554 (*Epitome Iuliani, Appendix A*), e con la volontà che essi trovassero effettiva applicazione: l'invio in Italia potrebbe risalire al 540 circa 95. Ovviamente l'Italia è un ambiente con sue caratteristiche specifiche, ma di per sé lo sforzo compiuto dalla corte di Costantinopoli di trapiantare

platin.htm> (ma vd. *supra*, nt. 24). Sulla storia della composizione del *Codex* e la sua tradizione manoscritta, vd. S. Corcoran, *The Codex of Justinian: The Life of a Text through 1,500 Years*, in *The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text* 1, Cambridge 2016, pp. XCVII-CLXIV.

⁸⁸ Vd. supra, nt. 31.

⁸⁹ LDAB 7868; TM 66620; CLA IV.513. Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 95.

⁹⁰ LDAB 8575; TM 67307; CLA VIII.1167. Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 103.

⁹¹ Su questa statistica può incidere la maggiore mole del *Digesto*, che ne favorisce proporzionalmente la sopravvivenza. Per contro, la maggiore mole avrà reso più impegnativo moltiplicare le copie.

⁹² Si ritiene orientale anche il manoscritto da cui discende il quaternione inserito nel ms. Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Lat. fol. 269, comprensivo in questo caso anche delle *Institutiones*.

⁹³ W. Kaiser, Zum Aufbewahrungsort des Codex Florentinus in Süditalien, in F. Theisen - W.E. Voß (eds.), Summa - Glosse - Kommentar. Juristisches und Rhetorisches in Kanonistik und Legistik, Osnabrück 2000, pp. 95-124, spec. 111-114.

⁹⁴ Sirks-Sijpesteijn-Worp, Ein frühbyzantinisches Szenario cit., pp. 137-142.

⁹⁵ Corpus iuris ciuilis III = R. Schoell - G. Kroll, Nouellae, Berolini 1954⁶, pp. 799-802 (Appendix VII); W. Kaiser, Zum Zeitpunkt des Inkrafitretens von Kaisergesetzen unter Justinian, «ZRG» 127 (2010), pp. 172-201, spec. 193-200.

il *Digesto* nei territori riconquistati è un sintomo della determinazione che accompagnò l'impresa codificatoria.

La tipologia libraria è suggestiva di una varietà di intenti e di usi. Il 'Codex Florentinus' – per numero dei copisti che lo hanno realizzato, perizia nel latino e nel greco, cura della forma – potrebbe costituire «una copia 'ufficiale' del Digesto, forse destinata a una magistratura di alto rango» 96: in altri termini, una copia uscita dall'ingranaggio di produzione, disseminazione e controllo previsto come elemento stesso di successo dell'impresa legislativa (Const. Tanta/Δέδωκεν 24). Lo stesso si potrebbe affermare, nonostante l'apparente differenza tipologica, per i quattro esemplari in onciale BR su papiro (P.Berol. inv. 14081; P.Heid. inv. L 4; P.Ryl. III.479; P.Pommersf. L 1-6), anche se la loro conservazione in ridottissimi frammenti non permette di escludere altre ipotesi, quali la circolazione sul mercato per l'acquisto a uso personale o, soprattutto, scolastico. Quest'ultima interpretazione sembra ragionevolmente compatibile con la tipologia rappresentata da P.Sorb. inv. 2173, ammesso che sia possibile accertare in via definitiva l'attribuzione del papiro al Digesto. Come già osservato, P.Sorb. inv. 2173 reca un ampio commento marginale, che, se effettivamente da riferire a D. 19.2.54 pr. (e a un secondo frammento non identificato), potrebbe essere considerato trascrizione – per dire così – diretta dell'insegnamento di Stefano; ma anche P.Heid. L 4 reca a sua volta annotazioni marginali rivelatrici di un'accurata comprensione di D. 5.2.18-19 97. Vanno aggiunti – perché provano in modo se possibile ancor più diretto la penetrazione nella prassi scolastica del Digesto, che vi viene tradotto in greco e commentato o riassunto - PSI I.55 e PSI XIII.1350.

Infine, sebbene lo stato frammentario di questi esemplari, eccezion fatta per il 'Codex Florentinus', renda difficili conclusioni certe, vi sono sintomi che fanno pensare a una circolazione di copie complete (ancorché suddivise in più tomi, come si è ipotizzato qui sopra per P.Berol. inv. 14081). Nelle copie pervenute sono rappresentati: il libro 5, della *pars I* (P.Heid. inv. L 4) 98; il libro 6, della *pars II de iudiciis* (P.Berol. inv. 14081) 99; forse il libro 19, della *pars III de rebus* (P.Sorb. inv. 2173); il libro 30, della *pars V de legatis et fideicommissis* (P.Ryl. III.479); il libro 45, della *pars VII* (P.Pommersf. L 1-6). Quest'ultima presenza spicca, perché l'uso sco-

⁹⁶ Ammirati, Sul libro latino antico cit., p. 96.

⁹⁷ Vd. per ora McNamee, *Annotations* cit., p. 497 (P.Heid. L 4: tutte le note sintetizzano accuratamente i passi del *Digesto*, compresa la 'glossa III', che non si distacca da D. 5.2.19, nonostante McNamee, *op. cit.*), p. 499 (dove sono considerati unitariamente P.Rein. inv. 2219 e 2173: in realtà solo il secondo è attribuibile al *Digesto*; vd. *supra*, nt. 24) e pp. 496-497 (PSI I.55).

⁹⁸ A questa pars appartiene anche il libro 1, rappresentato dal ms. Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Lat. fol. 269.

⁹⁹ A questa pars appartiene anche il libro 10, rappresentato dal ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1564.

lastico del *Digesto* era limitato ai primi 36 libri, restando gli ultimi 14, delle due partes finali, riservati all'uso personale, ut possint postea eos legere et in iudiciis ostendere (Const. Omnem 5).

Seppure il campione resti esiguo per trarre conclusioni definitive, chi consideri l'evidenza papirologica della trasmissione diretta – accresciuta da P.Berol. inv. 14081 – vede stagliarsi sugli altri *uolumina* proprio il *Digesto*. Naturalmente, si potrebbe ritenere che questo accertamento non faccia che confermare l'accoglienza favorevole riservata dalle scuole. Connettere la maggiore diffusione con il solo uso scolastico sarebbe tuttavia un argomento improprio, poiché il piano di studi prevedeva anche la lettura delle *Institutiones* e delle *constitutiones* contenute nel *Codex* (al quinto anno: *Const. Omnem* 5), opere sopravvissute in minor numero di copie. Il punto fondamentale è, però, un altro: relegare la maggior parte degli esemplari del *Digesto* agli ambienti scolastici, e con ciò considerare la diffusione delle sue copie come irrilevante per provare la penetrazione nell'esperienza giuridica, si fonda su un'incongrua scissione fra prassi e insegnamento, fra 'Law in books' e 'Law in action' ¹⁰⁰: quasi che l'insegnamento scolastico non fosse la base più consistente per formare giuristi e giudici capaci di applicare nella prassi il medesimo diritto appreso nelle scuole.

Marco Fressura Università di Pavia (ERC Project REDHIS) marco.fressura@unipv.it

Dario Mantovani Università di Pavia (ERC Project REDHIS) dario.mantovani@unipv.it

¹⁰⁰ Da cui non era immune persino Steinwenter, Was beweisen die Papyri cit., pp. 134-135, quando argomentava che i frammenti egiziani del Digesto sarebbero stati prove rilevanti dell'uso dell'opera nella prassi solo se si fosse potuto dimostrare che essi provenivano da archivi di magistrati.



P.Berol. inv. 14081 recto (© Staatliche Museun zu Berlin - Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Scan: Berliner Papyrusdatenbank, P 14081)



P.Berol. inv. 14081 verso (© Staatliche Museun zu Berlin - Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Scan: Berliner Papyrusdatenbank, P 14081)

Autorizzazione del Tribunale di Pavia n. 62 del 19/2/1955

Finito di stampare nel mese di ottobre 2017 dalla New Press s.a.s. Tel. 031 30.12.68/69 - fax 031 30.12.67 www.newpressedizioni.com - info@newpressedizioni.com La Rivista «Athenaeum» ha ottenuto valutazioni di eccellenza fra le pubblicazioni del suo campo da parte delle principali agenzie mondiali di ranking.

- Arts & Humanities Citation Index di WoS (Web of Science), che la include nel ristretto novero delle pubblicazioni più importanti del settore, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative costantemente aggiornate.
- ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), INT1 («International publications with high visibility and influence among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the world»).
- MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), categoria «Classical Studies», con l'indice di diffusione più alto (9,977), insieme ad altre 43 pubblicazioni.
- ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), classe A nelle liste delle riviste ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale per l'area 10, Scienze dell'antichità (A1, D1, D2, D3, D4, G1, M1, N1), filologico-letterarie e storico-artistiche, e per l'area 12, Scienze giuridiche.

Inoltre «Athenaeum» è presente nei database:

DIALNET

IBZ Online

Linguistic Bibliography

Modern Language Association Database (MLA)

Scopus - Arts & Humanities

Le quote d'abbonamento per il 2018 sono così fissate:

ITALIA: € 60,00 per i privati; € 110,00 per Enti e Istituzioni

EUROPA: € 140,00 + spese postali

RESTO DEL MONDO: € 160,00 + spese postali.

Gli abbonamenti coprono l'intera annata e si intendono tacitamente rinnovati se non disdetti entro il novembre dell'anno in corso.

I versamenti vanno effettuati sul c/c postale 98017668 intestato a «New Press Edizioni Srl», Via A. De Gasperi 4 - 22072 CERMENATE (CO), o tramite bonifico bancario su CREDITO VALTELLINESE sede di Como, IBAN: IT 40Y 05216 10900 00000008037, BIC: BPCVIT2S, specificando come causale «Rivista Athenaeum rinnovo 2018».

I libri per recensione devono essere inviati a «Rivista Athenaeum», Università, Strada Nuova 65 - 27100 PAVIA

Pagina web della Rivista: http://athenaeum.unipv.it

La Rivista «Athenaeum» è distribuita in tutto il mondo in formato elettronico da Pro-Quest Information and Learning Company, che rende disponibili i fascicoli dopo 5 anni dalla pubblicazione.

Periodicals Index Online: http://www.proquest.com/products-services/periodicals_index.html